Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 marzo 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 370.
Trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizia DICAT e da COS mobilitate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente la istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 967, che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, numero 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 1880, che reca disposizioni per le chiamate in servizio degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 181, sulle variazioni all'ordinamento della Milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e sulla istituzione della Milizia per la difesa costiera (M. da COS), convertito in legge con la legge 20 maggio 1935-XIII, n. 962;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, relativa ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, relativo al trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire: la dipendenza delle unità delle milizie DICAT e da COS quando siano mobilitate per speciali esigenze e per tempo indeterminato; il trattamento economico del personale delle predette unità è la valutazione del servizio così prestato ai fini matricolari e del trattamento di quiescenza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le unità delle milizie DICAT e da COS, mobilitate per tempo indeterminato e per esigenze speciali, salvo quanto disposto al successivo art. 10, passano alla completa dipendenza della forza armata che ha giurisdizione sul territorio in cui le unità stesse trovansi dislocate.

Art. 2. — Il servizio prestato, nelle contingenze di cui all'articolo precedente, dal personale delle unità delle milizie DICAT e da COS è considerato come prestato nel Regio esercito.

Il servizio in parola dà luogo a variazioni nei documenti matricolari degli interessati.

Art. 3. — Il trattamento economico del personale costituente le unità di cui all'art. 1 sarà il seguente:

a) gli ufficiali riceveranno, in luogo del trattamento di milizia, lo stipendio e gli assegni fissi spettanti ai pari grado del Regio esercito in servizio permanente effettivo, salvo le varianti appresso indicate:

1° i seniori, che nel Regio esercito rivestono grado di tenente colonnello, riceveranno gli assegni stabiliti per tale grado;

2° i centurioni e i capomanipoli, che nel Regio esercito hanno ottenuto, rispettivamente, la qualifica di primo capitano e di primo tenente, hanno diritto al trattamento economico relativo a dette qualifiche;

3° lo stipendio sarà determinato in base all'anzianità di grado o all'anzianità di servizio, tenuto però conto, nell'uno e nell'altro caso, dei soli periodi di servizio prestato nelle armi o corpi di provenienza e nelle unità indicate nell'art. 1 durante le contingenze ivi previste;

4° quando nelle unità in parola si rivesta grado superiore a quello conseguito nell'arma o corpo di provenienza sarà attribuito lo stipendio iniziale del grado del Regio esercito corrispondente a quello raggiunto nella Milizia;

b) i capisquadra, i vice-capisquadra, le camicie nere scelte e le camicie nere hanno diritto, in luogo del trattamento di Milizia alle paghe giornaliere e agli assegni fissi del grado del Regio esercito corrispondente, più la seguente indennità giornaliera di riassoldamento speciale:

Camicia nera Camicia nera scelta Vive caposquadra	L. 3 —	al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.
Capisquadra	L. 4,50	al lordo delle riduzioni di cui sopra.

I vice capisquadra, le camicie nere scelte e le camicie nere, ammogliati o vedovi con prole minorenne legittima o adottiva, non avranno però diritto all'indennità speciale stabilita per i caporali e soldati del Regio esercito vincolati con rafferma o ferma speciale;

c) le indennità eventuali, le indennità ed i soprassoldi per servizi e posizioni speciali spettano al personale in parola negli stessi casi e nella misura spettante ai corrispondenti gradi del Regio esercito;

d) la decorrenza, la riduzione e la sospensione degli assegni, nonchè le ritenute sugli assegni stessi, sono regolati con le norme in vigore per il Regio esercito. I sottufficiali non sono inscritti al « fondo previdenza »;

e) per il ricovero in luoghi di cura e per il trattamento economico durante il ricovero stesso e durante le licenze di qualsiasi specie varranno le disposizioni esistenti in materia per il Regio esercito.

Art. 4. — Il vestiario dei capisquadra, dei vice capisquadra, delle camicie nere scelte e delle camicie nere, salvo quanto disposto dal successivo art. 10, è a carico dell'Amministrazione militare, seguendo all'uopo le modalità stabilite per il Regio esercito.

Art. 5. — Il vitto ai vice capisquadra, alle camicie nere scelte, ed alle camicie nere, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10, è fornito gratuitamente dall'Amministrazione militare, seguendo al riguardo le norme vigenti per i graduati e militari di truppa del Regio esercito.

I vice capisquadra, le camicie nere scelte e le camicie nere aventi famiglia acquisita residente nella stessa località, quando le esigenze del servizio lo consentano, possono ottenere l'esenzione dal vitto in comune. In tal caso avranno diritto ad un compenso giornaliero, al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XIII, n. 561, rispettivamente di L. 5 o di L. 4, a seconda che venga loro somministrato o non il pane in natura.

Uguale corresponsione in contanti è fatta laddove sia impossibile, a giudizio del comandante della unità, la somministrazione in natura.

Art. 6. — I capisquadra pagano il vitto e possono costituire una mensa comune. Gli aventi famiglia acquisita residente nella stessa località, compatibilmente con le esigenze del servizio, potranno essere dispensati dal convivere alla mensa.

Art. 7. — Sono applicabili al personale delle unità di cui all'art. 1, mobilitato per i motivi ivi specificati, le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni agli appartenenti al Regio esercito ed ai loro eredi, in caso d'infermità contratta, di lesione riportata o di morte avvenuta per comprovate cause di servizio militare.

Ai fini del trattamento di quiescenza ordinario saranno riconosciuti utili i servizi prestati nelle unità e nelle contingenze di cui all'art. 1, in base agli stipendi ed agli altri assegni pensionabili inerenti al grado rivestito nella forza armata di provenienza.

Sugli emolumenti spettanti per trattamento di attività sarà eseguita la ritenuta del 6 % in conto entrate del tesoro, commisurata agli stipendi ed assegni pensionabili di cui sopra, riferiti ai gradi di ufficiale e di maresciallo e gradi corrispondenti della forza armata di provenienza.

Art. 8. — Alle famiglie bisognose dei capisquadra, dei vice capisquadra, delle camicie nere scelte e delle camicie nere delle unità contemplate nell'art. 1 del presente decreto sono applicabili le disposizioni sui soccorsi giornalieri, di cui alla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e successive modificazioni

Art. 9. — Agli appartenenti alle unità in parola sono altresì applicabili le disposizioni relative al trattamento spettante al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, di cui al R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Art. 10. — Le spese tutte relative al personale delle unità contemplate nel precedente art. 1 saranno sostenute e contabilizzate dall'Amministrazione della guerra. L'Amministrazione della marina verserà al bilancio d'entrata la quota parte delle spese in parola riferentesi alle unità poste alla sua dipendenza, in misura proporzionale alla forza rispettiva impiegata.

Le somme così versate verranno riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, con le norme di cui all'ultimo comma dell'art 41 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

Art. 11. — Le disposizioni del presente decreto si applicheranno per il solo periodo della mobilitazione delle unità di cui all'art. 1, a datare dal giorno della mobilitazione rispettiva.

Il presente decreto ha vigore dal 1° settembre 1935-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 371.
Modificazione del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, riflettente gli uffici fondiari della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvate con R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, allo scopo di unificare i criteri di funzionamento dei servizi fondiari;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. — L'art. 11 delle norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica, di cui al R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, è modificato come appresso:
« Con decreto del Governatore generale della Libia è istituito in Tripoli, l'Ufficio fondiario per provvedere agli accertamenti e alla conservazione della proprietà fondiaria.
« Nei capoluoghi di Commissariato provinciale e in quello del Territorio militare del Sud, nonchè, ove occorra, nelle minori località sedi di Uffici di Governo, possono essere istituite, con le stesse forme, Sezioni dipendenti dall'Ufficio fondiario di Tripoli.
« Il decreto che istituisce l'Ufficio fondiario o le Sezioni di esso, ne determina, altresì, la circoscrizione, che può essere ampliata o modificata con successivi decreti governatoriali ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 372.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito in legge 24 marzo 1932-X, n. 355, che approva il piano regolatore di massima della città di Roma, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987;
Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e propaganda;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di creare in Roma un centro industriale per l'esplicazione dell'attività cinematografica e la necessità urgente ed inderogabile di emanare gli opportuni provvedimenti per la sua sistemazione e il suo sviluppo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia, per le finanze e per la stampa e propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — Sono dichiarate di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere tutte occorrenti per la creazione e sistemazione in Roma di un centro industriale cinematografico che sorgerà in via Tuscolana (zona Roma vecchia) e Torre Spaccata, sulle aree del lotto *A* di cui alla pianta allegata.
Art. 2. — Per l'eventuale espropriazione delle aree o dei fabbricati occorrenti per le opere e le sistemazioni di cui all'art. 1 sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 19 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 355 per l'esecuzione del piano regolatore di Roma, intendendosi sostituito al piano particolareggiato di cui è parola nei detti articoli, il progetto esecutivo delle opere da eseguirsi. Le esenzioni fiscali di cui ai citati articoli sono applicabili soltanto alle aree ed edifici degli impianti del centro cinematografico.
Art. 3. — Il Governatorato di Roma è incaricato di provvedere agli eventuali espropri, anche a spese e a nome e per conto della Società o Ente o privati che assumono la attuazione delle opere di cui sopra.
Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 373.
Partecipazione di alcuni Enti di carattere nazionale alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici per la propaganda granaria, per l'anno agrario 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. — Per l'anno agrario 1935-36, gli enti di carattere nazionale appresso elencati sono chiamati a partecipare alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313.
Ai detti enti sono assegnati, a carico del cap. 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1935-36, i contributi statali per ciascuno di essi rispettivamente indicati:

al Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli . .	L. 85.000
alla Federazione tra le Associazioni del clero in Italia	» 12.000
all'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria	» 15.000
alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura	» 10.000
al Comitato per il Concorso del grano tra parroci e sacerdoti	» 50.000
al Comitato nazionale della stampa agricola italiana	» 6.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1936-XIV, n. 374.
Approvazione del Regolamento per l'esecuzione dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 156, col quale il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per la esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per le colonie

e per le corporazioni, di concerto col Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno e dei censimenti della popolazione delle Colonie e dei Possedimenti italiani, composto di 77 articoli e di 13 allegati, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 370 foglio 88. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione dell'VIII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani.

I. — *VIII Censimento della popolazione*

Art. 1. — L'VIII Censimento generale della popolazione del Regno ha lo scopo anzitutto di determinare mediante una rilevazione simultanea, per ogni Comune:

a) la popolazione *residente*, ossia il numero delle persone che hanno la *dimora abituale* nel Comune, siano esse *presenti* o *assenti temporaneamente* dal Comune stesso al momento del censimento;

b) la popolazione *di fatto*, ossia il numero delle persone *presenti* nel Comune alla data del censimento, sia con dimora abituale che con *dimora occasionale* secondo i loro caratteri personali e familiari.

Art. 2. — *Presente con dimora abituale* è chi dimora tutto o la maggior parte dell'anno nel Comune nel quale è censito.

Presente con dimora occasionale è chi si trova soltanto temporaneamente nel Comune ove è censito, ed ha la sua dimora abituale in altro Comune del Regno o nelle Colonie od all'estero.

Assente temporaneamente dal Comune è chi alla data del censimento non si trova nel Comune dove ha la sua dimora abituale, essendo in un altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero, ma che si presume vi farà ritorno entro il 31 luglio 1936-XIV.

I militari di leva, richiamati, volontari; tutte le persone, senza eccezione, che per qualsiasi ragione, si trovino dislocate in Africa orientale; i funzionari statali e i militari in servizio all'estero, i bambini dati a balia; gli assenti per motivi d'istruzione, per cura, per lavori stagionali; i ricoverati temporaneamente in ospedali, ospizi, ecc., i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pena non superiore a 10 anni, debbono essere considerati assenti temporaneamente, anche se la loro assenza dovesse prolungarsi oltre il 31 luglio 1936-XIV.

Art. 3. — Per ciascun Comune la popolazione residente sarà considerata come *popolazione* legale fino al successivo censimento.

Art. 4. — Le notizie che formeranno oggetto dell'VIII Censimento generale della popolazione del Regno, saranno raccolte a mezzo di *fogli di famiglia* e di *fogli di convivenza* conformi ai modelli allegati al presente decreto, da compilarsi in duplice esemplare, da servire uno per gli spogli statistici e l'altro per la revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni.

Art. 5. — Il foglio di famiglia sarà compilato anche per ogni persona che viva sola, sia in una propria abitazione, sia in casa d'altri purchè in quest'ultimo caso a titolo di semplice coabitazione.

Gli ospiti ed i dozzinanti, i precettori, i domestici sono segnati nel foglio della famiglia presso la quale si trovano.

Il foglio di famiglia dovrà altresì essere compilato per le persone che non hanno un fisso domicilio e passano di solito la notte sotto i portici di edifici pubblici, nei sottoscala di case private e, in genere, dovunque possano trovare un riparo alle intemperie.

Art. 6. — Il foglio di convivenza sarà compilato per le persone riunite in alberghi, locande, dormitori, collegi, convitti, conventi, caserme, ospedali, carceri, ospizi, baracche, tende, navi, barche, e simili.

I proprietari, conduttori, direttori di alberghi o di convivenze di qualsiasi specie, nonchè le altre persone appartenenti al personale amministrativo, di servizio, di assistenza, di custodia, ecc., qualora non abitino nei locali della convivenza o vi abitino con la famiglia propria, debbono compilare un proprio foglio di famiglia distinto da quello della convivenza.

Art. 7. — Spetta al capo della famiglia o della convivenza od a chi è considerato come tale e, in assenza od impedimento di esso, a chi ne fa le veci, di scrivere o fornire le notizie richieste, per sè e per le persone della famiglia o convivenza presenti al momento del censimento o temporaneamente assenti.

Art. 8. — Le notizie relative alle persone presenti nella famiglia o nella convivenza al momento del censimento debbono essere scritte nell'*elenco A* del foglio di famiglia o di convivenza di cui all'art. 4.

Le notizie relative alle persone temporaneamente assenti dalla famiglia o dalla convivenza, che al momento del censimento si trovino nello stesso Comune in cui la famiglia o la convivenza risiede, oppure che si trovino in altro Comune del Regno, ovvero nelle Colonie, o in Africa Orientale, o all'estero, debbono essere scritte nell'*elenco B* del foglio di famiglia.

Art. 9. — Ai fini dell'inclusione nell'elenco *A* o nell'elenco *B* la presenza o l'assenza delle persone dalla famiglia o dalla convivenza va riferita alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV.

Art. 10. — Si debbono però comprendere fra le persone presenti nella famiglia anche quelle che alla mezzanotte erano lontane da essa (in viaggio, a teatro, ecc.), ma che vi sono rientrate nella giornata del 21 aprile senza essere state censite altrove.

Tra le persone presenti nella famiglia sono pure da comprendere i bambini nati prima della mezzanotte. Non sono da comprendervi le persone morte prima della mezzanotte del 20 aprile, e i bambini nati dopo la mezzanotte.

Art. 11. — I proprietari o conduttori di alberghi, locande, camere mobiliate, comprenderanno fra le persone presenti anche quelle che abbiano preso alloggio nella giornata del 21 aprile o che, richieste, dichiarino di non essere state censite altrove.

Art. 12. — Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed ai corpi accasermati dei Comuni che alla mezzanotte del 20 aprile siano temporaneamente lontani dalla convivenza, senza essere stati perduti di forza, saranno censiti come presenti o come temporaneamente assenti, in conformità alle istruzioni che saranno diramate a tal uopo dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 13. — I militari in servizio di leva, richiamati, volontari; tutte le persone dislocate in A. O.; i funzionari statali e i militari in servizio all'estero; i bambini dati a balia; gli assenti per motivi di istruzione; i ricoverati temporaneamente in ospedali, case di cura, ospizi, ecc.; i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pene non superiori a 10 anni sono considerati con dimora abituale nel Comune nel quale dimoravano abitualmente prima del loro arruolamento, della partenza per l'estero o per gli studi, del ricovero, ecc.

Art. 14. — L'ufficiale di censimento segnalerà al podestà le famiglie residenti nel Comune che all'atto del censimento risultassero interamente e temporaneamente assenti perchè in altro Comune del Regno, nelle Colonie, in Africa Orientale o all'estero.

Il podestà, accertato, sulla base di informazioni assunte, il carattere di temporaneità dell'assenza, provvederà alla compilazione del foglio di famiglia desumendo le notizie dal registro di popolazione.

II. — *Direzione e sorveglianza delle operazioni di censimento — Commissioni comunali e provinciali di propaganda — Uffici comunali e provinciali di censimento.*

Art. 15. — Il podestà ed il segretario comunale sono responsabili del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Il podestà provvederà a costituire un Ufficio comunale di censimento al quale sarà preposto il Segretario comunale o un funzionario comunale di concetto.

Tutte le operazioni inerenti al censimento faranno capo a detto Ufficio comunale il quale provvederà a conservare tutti gli atti relativi fino alla esecuzione di uno dei successivi censimenti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503 ed agli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120.

Art. 16. — I Prefetti sono responsabili del regolare andamento delle operazioni di censimento e vigilano sulle operazioni stesse a mezzo degli Uffici provinciali di censimento, di cui all'art. 23.

Art. 17. — L'Istituto centrale di statistica sovraintende a tutti i lavori, impartisce le istruzioni necessarie per la esecuzione del censimento, sovraintende alla organizzazione degli uffici, risolve i dubbi che sorgano nel corso delle operazioni e mantiene l'uniformità dei procedimenti, facendo anche eseguire delle ispezioni.

Art. 18. — Gli uffici e gli enti pubblici, anche con ordinamento autonomo, e gli enti pubblici e privati soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale di statistica, in conformità all'art. 17 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.

Art. 19. — I Prefetti provvedono alla costituzione in ogni Comune della Provincia di una Commissione comunale di propaganda composta come segue:

il podestà con funzioni di presidente;

il segretario politico del Fascio o un suo delegato;

il direttore didattico o, in mancanza, un insegnante elementare del Comune, designato dal competente Provveditore agli studi;

i rappresentanti delle associazioni di datori di lavoro, giuridicamente riconosciute, nominati dal Prefetto;

i rappresentanti delle associazioni di prestatori d'opera, giuridicamente riconosciute, nominati dal Prefetto;
un rappresentante dell'associazione dei professionisti ed artisti, nominato dal Prefetto;
un parroco, designato dall'Ordinario diocesano;
il segretario comunale.

Per la circoscrizione del Governatorato di Roma, alla costituzione della Commissione comunale di propaganda, in conformità del precedente comma, provvede il Governatore di Roma.

Art. 20. — I Prefetti provvedono alla costituzione, in ogni capoluogo di provincia, di una Commissione provinciale di propaganda composta come segue:
il Prefetto della Provincia, o un suo delegato, presidente;
il Segretario federale del P. N. F. o un suo delegato;
un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, designato dal Consiglio stesso;
il Provveditore agli studi o un suo delegato;
i rappresentanti delle associazioni di datori di lavoro, giuridicamente riconosciute, nominati dal Prefetto;
i rappresentanti delle associazioni di prestatori d'opera, giuridicamente riconosciute, nominati dal Prefetto;
un rappresentante dell'associazione dei professionisti ed artisti, nominato dal Prefetto;
un parroco, designato dall'Ordinario diocesano;
il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 21. — Le Commissioni comunali e provinciali di propaganda saranno costituite non più tardi del 15 marzo 1936-XIV e il Prefetto darà notizia della loro costituzione all'Istituto centrale di statistica.

Per la circoscrizione del Governatorato di Roma, le funzioni della Commissione provinciale di propaganda sono deferite al Governatorato stesso.

Art. 22. — Le Commissioni comunali e provinciali di propaganda hanno il compito di svolgere un'attiva propaganda per far conoscere i fini ai quali mira il censimento. Hanno, altresì, il compito di fornire i maggiori chiarimenti per un'esatta interpretazione da parte dei capi famiglia o convivenza delle domande contenute nei modelli di rilevazione.

Art. 23. — Entro il 15 marzo 1936-XIV sarà costituito in ogni Provincia, alle dipendenze del Prefetto, un Ufficio provinciale di censimento con il compito di eseguire, in conformità alle istruzioni che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica, sistematiche e ripetute ispezioni presso tutti i Comuni della Provincia sia nel periodo precedente, sia in quello che segue il censimento.

Il numero degli Ispettori che dovranno far parte dell'Ufficio provinciale di censimento sarà adeguato al numero dei Comuni di ciascuna Provincia, tenuto conto delle eventuali difficoltà di comunicazione. Ad ogni ispettore sarà affidato un determinato numero di Comuni.

Gli ispettori facenti parte dell'Ufficio provinciale di censimento saranno scelti, a cura del Prefetto, fra il personale della Regia prefettura, dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa e del Comune capoluogo. Il personale chiamato a costituire l'Ufficio provinciale di censimento sarà temporaneamente distaccato dalle amministrazioni dalle quali dipende, per tutta la durata dei lavori.

Gli ispettori dell'Ufficio provinciale di censimento dovranno tempestivamente accertare che in ciascun Comune loro affidato gli Uffici comunali di censimento siano in grado di eseguire, nei limiti di tempo fissati e con la massima diligenza, le operazioni ed i lavori previsti dal presente regolamento e dalle istruzioni diramate dall'Istituto centrale di statistica. Essi provvederanno a impartire le opportune istruzioni ai Comuni e vigileranno, in modo particolare, sui lavori di revisione dei fogli di cui all'art. 59, proponendo, se del caso, l'adozione, da parte del Prefetto, dei provvedimenti necessari ad assicurare la riuscita del censimento.

Il Prefetto determinerà se, tenuto conto delle condizioni locali, la sede dell'Ufficio provinciale di censimento debba fissarsi presso la Prefettura o presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e provvederà a nominare il dirigente dell'Ufficio stesso, nel primo caso nella persona del Vice Prefetto, nel secondo caso nella persona del direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Il dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento provvederà ad organizzare ed a coordinare i lavori degli ispettori. Egli riferirà, settimanalmente, al Prefetto e all'Istituto centrale di statistica sull'andamento dei lavori e sui provvedimenti proposti od adottati per la migliore esecuzione del Censimento.

L'Ufficio provinciale di censimento dovrà inoltre accertare che il materiale rimesso dai Comuni sia completo e ordinato in conformità alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, al quale dovrà essere inviato entro i termini prescritti.

Art. 24. — I compiti di vigilanza affidati al Prefetto e all'Ufficio provinciale di censimento saranno assolti, nella circoscrizione del Governatorato di Roma, dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 25. — L'Istituto centrale di statistica ispezionerà, con funzionari propri, lo svolgimento dei lavori per la esecuzione del censimento, sia presso i Comuni sia presso gli Uffici provinciali di censimento, dando immediata notizia ai Prefetti delle eventuali irregolarità constatate e dei provvedimenti da adottarsi.

III. — *Divisione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento.*

Art. 26. — Il podestà provvederà a dividere il territorio del Comune in *frazioni* e *sezioni* di censimento, seguendo i criteri di seguito indicati.

Il criterio generale che deve presiedere alla divisione del territorio comunale in frazioni di censimento è quello di comprendere in ogni frazione almeno un centro abitato e le case isolate in campagna eventualmente esistenti e gravitanti su di esso.

Art. 27. — Saranno considerati *centri* gli abitati che posseggono almeno un luogo di raccolta — costituito da una chiesa periodicamente officiata, o una scuola, o una stazione ferroviaria o tramviaria, o un ufficio pubblico, o servizi automobilistici, o negozi, ecc. — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.

Art. 28. — Nel dividere il territorio in frazioni di censimento si terrà presente che una frazione deve contenere almeno un *centro*.

Formeranno, tuttavia, separate frazioni quelle parti di territorio di un Comune, le quali, pur non contenendo un *centro*, siano state autorizzate a tenere patrimonio e spese separate, a' termini dell'art. 37 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Verrà pure considerato come una frazione di censimento il territorio già appartenente ad altro Comune, che sia stato in tutto od in parte aggregato, dopo il 1921, al Comune oggetto del censimento, anche se non abbia tenute separate le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie, a' termini dell'art. 36 del citato T. U. della legge comunale e provinciale.

Un centro abitato non può essere diviso in due o più frazioni. Tale norma vale anche per il centro principale dei grandi comuni. La eventuale distinzione in rioni, sestieri, quartieri, ecc., potrà essere fatta dal Comune nella ripartizione delle frazioni in sezioni di censimento.

Pertanto, nell'eseguire la ripartizione del territorio del Comune in frazioni di censimento, si dovrà evitare che una frazione racchiuda una parte di abitato appartenente ad un centro della frazione contigua. A tale norma fanno eventualmente eccezione i casi indicati nel secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 29. — Quando nel territorio costituente la frazione di censimento siano comprese delle isole, esse costituiranno una sezione separata.

Ove ne sia il caso, sarà pure costituita una sezione a parte, in ogni frazione, pel censimento della popolazione a bordo delle navi o barche, nei porti o rade, nei laghi e nei fiumi.

Art. 30. — La suddivisione delle frazioni in sezioni di censimento ha, soprattutto, lo scopo di delimitare il territorio di competenza di ciascun Ufficiale di censimento. Pertanto, il numero delle famiglie che saranno affidate ad ogni ufficiale di censimento dovrà essere in rapporto alle possibilità di questi di eseguire la consegna ed il ritiro dei fogli entro i limiti di tempo stabiliti dalle presenti norme, tenendo conto del grado di coltura degli abitanti e dello stato delle comunicazioni nel territorio da costituirsi in sezione; tuttavia, esso potrà variare solo entro un massimo di 500 famiglie.

La suddivisione delle frazioni in sezioni di censimento deve essere fatta in modo che una sezione non contenga parti di due o più centri.

Art. 31. — La divisione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento deve essere chiaramente indicata in un piano topografico che sarà tracciato servendosi delle tavolette alla scala 1:25.000 dell'Istituto geografico militare.

Ove alla scala 1:25.000 le indicazioni di alcune parti del piano topografico non risultassero sufficientemente chiare, si potranno accompagnare al piano topografico delle carte di sviluppo ad una scala maggiore, limitatamente a queste parti.

Nel piano topografico si dovranno segnare i limiti del Comune e delle singole frazioni e sezioni di censimento, i nomi e le lettere ordinali delle frazioni, i numeri progressivi delle sezioni ed i nomi dei Comuni confinanti.

Il luogo dove sorge la casa comunale dovrà essere segnato con un triangolo rosso.

I confini di ogni sezione dovranno risultare in modo preciso, riferendoli, ove possibile, alle vie nazionali e comunali, ai corsi d'acqua o a qualche accidentalità del terreno.

Art. 32. — Nel caso che l'appartenenza di un tratto di territorio sia controversa fra due Comuni, il Prefetto deciderà, ai soli effetti del censimento, quale Comune debba provvedere alle operazioni del censimento e all'inclusione del territorio in contestazione nel suo piano topografico. Questa parte di territorio dovrà costituire in ogni caso una sezione separata di censimento.

Art. 33. — Il piano topografico, in fogli sciolti, in duplice esemplare, munito delle firme dei Podestà dei Comuni contermini, apposte in segno di approvazione delle linee di confine, dovrà essere inviato all'Istituto centrale di statistica, per l'approvazione definitiva.

La suddivisione delle frazioni in sezioni di censimento verrà fatta sull'esemplare del piano topografico che l'Istituto centrale di statistica avrà restituito, approvato, ai Comuni.

IV. — *Denominazione delle vie e piazze e numerazione civica.*

Art. 34. — In ogni Comune si procederà ad una revisione generale della denominazione delle strade e della numerazione civica, secondo le disposizioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

V. — *Nomina degli ufficiali di censimento.*

Art. 35. — Il Podestà, dopo essersi assicurato che i candidati alla nomina ad Ufficiali di censimento presentino garanzie di moralità e capacità e abbiano le necessarie attitudini fisiche a disimpegnare tali funzioni, procederà alla loro nomina, previo esame che accerti la perfetta conoscenza, da parte dei candidati stessi, delle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

A tale uopo il Podestà provvederà a far comunicare ed illustrare ai candidati le istruzioni stesse. Gli Ufficiali di censimento saranno scelti, possibilmente, fra il personale in servizio presso il Comune.

La effettiva assunzione in servizio degli ufficiali di censimento nominati come sopra detto non potrà essere protratta oltre il 6 aprile 1936-XIV.

L'elenco degli Ufficiali di censimento verrà inviato in triplice copia al Prefetto, per l'approvazione, non oltre il 25 marzo 1936-XIV.

Di ogni Ufficiale di censimento deve essere fatto conoscere il cognome e nome, l'età, la firma e le funzioni o occupazioni, normalmente esercitate.

Una delle copie dell'elenco verrà restituita al Comune col visto di approvazione ed un'altra sarà, a cura del Prefetto, inviata all'Istituto centrale di statistica.

Il Prefetto ha facoltà di ordinare l'assunzione di altri Ufficiali di censimento in aggiunta a quelli nominati dal Podestà, ove lo ritenga necessario ai fini del regolare svolgimento delle operazioni, avuto riguardo al numero delle famiglie da censire, alle attitudini degli Ufficiali già nominati, alle condizioni topografiche del Comune, al numero delle abitazioni isolate in campagna e al grado di cultura degli abitanti.

Art. 36. — Il Podestà rilascerà agli Ufficiali di censimento una carta di riconoscimento, da usarsi nell'esercizio delle loro funzioni.

VI. — *Distribuzione dei fogli di famiglia e di convivenza Itinerario di sezione — Stato di sezione provvisorio.*

Art. 37. — Entro il 1° aprile 1936-XIV i Podestà provvederanno alla pubblicazione di un avviso per far conoscere al pubblico la data del censimento, i suoi scopi, le modalità principali per la sua esecuzione e le penalità contemplate contro coloro che si rifiutassero di dare le notizie richieste o che le dessero scientemente errate od incomplete.

L'avviso, al quale sarà data la maggiore diffusione possibile, dovrà rimanere affisso per il periodo delle operazioni, cioè durante tutto il mese di aprile.

Art. 38. — Ad ogni Ufficiale di censimento verrà consegnato un *itinerario di sezione* analogo al modello allegato, nel quale saranno indicati i nomi delle vie, piazze, strade suburbane e rurali e delle località comprese nella sezione di censimento in cui dovrà svolgere la sua opera, coi numeri civici (massimo e minimo) per ciascuna delle vie, strade, ecc. (o parte di queste) comprese nella sezione stessa. Ad ogni Ufficiale di censimento verrà pure consegnato un elenco nominativo, desunto dal registro di popolazione, delle famiglie comprese nel territorio della sezione, viventi in case isolate nella campagna.

Art. 39. — All'Ufficiale di censimento verrà consegnata, per ogni sezione, una adeguata scorta di fogli di famiglia e di convivenza, nonchè alcuni fogli dello *stato di sezione provvisorio*, analogo a quello allegato, per segnare l'indirizzo e il nome delle famiglie e convivenze alle quali consegnerà i fogli.

Nel caso di famiglie interamente assenti, l'Ufficiale di censimento dovrà assicurarsi, con ripetute visite, della persistenza dell'assenza, segnalando in un apposito elenco al Podestà solo le famiglie che presumibilmente continueranno ad essere assenti alla data del censimento. Per tali famiglie il Podestà provvederà per la compilazione d'ufficio del foglio di famiglia, a' sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

L'Ufficiale di censimento prenderà inoltre nota dello stato di sezione provvisorio delle abitazioni degli agenti diplomatici o consolari di nazionalità straniera ai quali non dovrà consegnare i fogli di famiglia, perchè a ciò sarà provveduto a cura del Ministero degli affari esteri o del Prefetto.

Art. 40. — La consegna a domicilio dei fogli verrà eseguita, a mezzo degli Ufficiali di censimento, nei giorni dall'11 al 18 aprile.

Anche nelle case ove siano portinai la consegna dei fogli dovrà essere fatta alle famiglie direttamente dall'Ufficiale di censimento. Ad evitare omissioni, l'Ufficiale si accerterà, presso i portinai, del nome delle famiglie abitanti nella casa; a tale uopo l'Ufficiale di censimento è autorizzato a consultare il registro degli inquilini tenuto dai portinai.

Art. 41. — L'Ufficiale di censimento consegnerà ad ogni famiglia e convivenza due esemplari del foglio rispettivamente di famiglia e convivenza, e darà le istruzioni necessarie per riempirli.

Art. 42. — I capi delle famiglie e delle convivenze che non avessero ricevuto i fogli entro il 18 aprile sono tenuti a ritirarli personalmente presso l'Ufficio comunale.

VII. — *Agenti diplomatici e consolari di Stati esteri. Popolazione a bordo delle navi e barche — Persone senza fisso domicilio.*

Art. 43. — I fogli di famiglia sono consegnati ai funzionari consolari esteri di nazionalità straniera a cura del Prefetto e agli agenti diplomatici stranieri a cura del Ministero degli affari esteri. Rispettivamente le Regie prefetture e il Ministero li trasmetteranno, dopo averli ricevuti riempiti dai censiti, al Podestà del Comune di residenza.

Art. 44. — Il censimento degli ufficiali, sottufficiali ed altri militari della Regia marina che alla mezzanotte del 20 aprile risultino imbarcati su navi da guerra o mercantili sarà eseguito secondo le norme speciali che verranno impartite dall'Istituto centrale di statistica d'accordo con il Ministero della marina.

Art. 45. — Il censimento delle persone imbarcate sulle navi mercantili, italiane e straniere sarà eseguito a mezzo delle Regie capitanerie di porto.

Art. 46. — Il censimento delle persone le quali alla mezzanotte del 20 aprile si trovino su natanti non contemplati nell'articolo precedente, e che nella giornata del 21 aprile non ritornino presso le rispettive famiglie, sarà eseguito a cura dei Comuni.

Il censimento di queste persone dovrà essere eseguito a mezzo di appositi Ufficiali di censimento nella notte dal 20 al 21 aprile.

Art. 47. — Il censimento delle persone senza un fisso domicilio di cui all'art. 5 dovrà essere eseguito nella notte dal 20 al 21 aprile.

VIII. — *Ritiro e riscontro dei fogli — Stato di sezione definitivo. Lavori da eseguirsi dai Comuni.*

Art. 48. — Il ritiro dei fogli avrà principio col giorno 22 aprile 1936-XIV e dovrà essere ultimato entro il 30 dello stesso mese.

I fogli degli alberghi, locande, pensioni, affittaletti, camerate di operai o di altre analoghe convivenze dovranno venire ritirati entro il giorno 22 aprile, mentre i fogli delle convivenze militari dovranno essere ritirati il 30 aprile.

Art. 49. — L'Ufficiale di censimento nell'eseguire il ritiro dei fogli ripeterà rigorosamente l'itinerario percorso nella distribuzione di essi. L'Ufficiale dovrà ripetere tante volte le sue visite alle famiglie e convivenze quante ne saranno necessarie per ottenere che i fogli gli siano consegnati regolarmente e completamente riempiti, salvo quanto è disposto dal successivo art. 51. Se nella sua visita trovasse che una famiglia o convivenza non avesse a suo tempo ricevuto i fogli e non ne avesse curato direttamente il ritiro presso l'Ufficio comunale, provvederà a consegnarli, prendendone nota nello stato di sezione provvisorio, e a ritirarli riempiti entro 24 ore al massimo.

Anche nelle case ove siano portinai, il ritiro dei fogli dovrà essere fatta dall'Ufficiale di censimento rivolgendosi direttamente alle singole famiglie.

Art. 50. — I capi delle famiglie o convivenze che non avessero avuto entro i giorni indicati all'art. 48 la visita a domicilio dell'Ufficiale incaricato di ritirare i fogli, sono tenuti a recarsi all'Ufficio comunale nei giorni dal 1° al 3 maggio per consegnarli personalmente.

Non ottemperando a queste disposizioni entro i termini prestabiliti incorreranno nelle pene di cui all'art. 74.

Art. 51. — L'Ufficiale di censimento, all'atto del ritiro dei fogli, dovrà accertarsi che siano scritti in modo chiaro, che contengano tutte le notizie richieste e che rechino la firma del dichiarante. Quando alcune notizie risultino incomplete, errate o poco intelligibili, dovrà completarle, correggerle e chiarirle, col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci. Qualora il capo od altra persona della famiglia o della convivenza non fosse stato in grado di riempire il foglio, dovrà provvedervi l'Ufficiale di censimento col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci, giovandosi possibilmente di notizie desunte da documenti autentici (congedi militari, libretti di lavoro, stati di famiglia rilasciati dall'Ufficio del registro di popolazione, atti di stato civile, registro degli inquilini tenuto dai portinai, ecc.) o, in mancanza, dalle risultanze dell'anagrafe.

Art. 52. — Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiuta di compilare, completare o correggere i fogli, ovvero ricusa di fornire le notizie necessarie per la loro compilazione o correzione, l'Ufficiale di censimento redige verbale di contravvenzione e lo consegna al Podestà per le pratiche ulteriori.

Art. 53. — Alla fine delle operazioni di censimento, i Podestà devono inviare all'Istituto centrale di statistica l'elenco dei verbali di contravvenzione elevati, con l'indicazione dell'esito eventuale del procedimento.

Art. 54. — I fogli di famiglia e di convivenza ritirati dagli Ufficiali di censimento dovranno essere nello stesso giorno consegnati all'Ufficio comunale.

Art. 55. — Dei fogli ritirati l'Ufficiale di censimento terrà nota nell'apposita colonna dello stato di sezione provvisorio.

Alla fine del suo giro, l'Ufficiale di censimento dovrà segnalare al Podestà il nome e l'indirizzo di quelle famiglie o di quelle convivenze per le quali non gli sia stato possibile di provvedere al ritiro dei fogli, specificando la causa del mancato ritiro di essi.

Art. 56. — I fogli di famiglia ed i fogli di convivenza saranno giornalmente disposti dall'Ufficio comunale di censimento *per ogni sezione* secondo l'ordine rigoroso alfabetico delle vie (e per ogni via secondo l'ordine progressivo numerico delle case) dopo aver riscontrato che i fogli stessi siano stati compilati in modo regolare.

Prima che i fogli raccolti nella giornata vengano inseriti, secondo l'ordine suindicato, tra quelli dei giorni precedenti, l'Ufficio comunale di censimento provvederà a totalizzare, sezione per sezione, la popolazione presente, distinta per sesso, censita coi fogli di famiglia e di convivenza *revisionati e riscontrati regolari.*

I *totali giornalieri* saranno annotati su apposito modulo per il «*computo giornaliero di sezione*» conforme a quello allegato. Alla fine di ciascun giorno l'Ufficio provvederà, altresì, ad aggiornare tale computo, addizionando il totale del giorno al totale complessivo risultante sino al giorno precedente.

Ciò consentirà di eseguire rapidamente il riepilogo dei totali dei «computi giornalieri di sezione» (da effettuarsi su apposito modulo per il «riepilogo dei computi giornalieri di sezione» conforme a quello allegato) e quindi il totale complessivo della popolazione presente, distinta per sesso, censita nell'intero territorio comunale, giusta le prescrizioni contenute nel successivo art. 58.

I fogli nei quali venissero invece riscontrate lacune od errori di compilazione, saranno restituiti all'Ufficiale di censimento perchè provveda subito a farli completare o rettificare. Qualora le lacune o gli errori dovessero permanere anche dopo detta revisione, i fogli saranno affidati per la loro regolarizzazione ad un altro Ufficiale di censimento dotato di particolare perizia, o ad altra persona competente.

Art. 57. — Il Segretario comunale provvederà ad accertare sotto la sua responsabilità personale, con ogni mezzo a sua disposizione, e sopratutto giovandosi delle notizie fornite dal registro di popolazione, controllate con ulteriori accertamenti *in loco*, che nel censimento nessuna famiglia o convivenza sia stata omessa e che non esistano duplicazioni di fogli di famiglia o di convivenza.

Art. 58. — Accertato il ritiro di tutti i fogli si procederà al riepilogo dei totali dei *computi giornalieri di sezione*, in modo da ottenere il totale complessivo della popolazione presente, distinta per sesso, censita nell'intero territorio comunale. I dati così ottenuti dovranno essere comunicati per telegramma all'Istituto centrale di statistica IMPROROGABILMENTE entro il 5 maggio 1936-XIV.

Art. 59. — Il riscontro di cui all'art. 56 dovrà essere seguito, a censimento compiuto e cioè dopo il ritiro di tutti i fogli, da una accuratissima opera di revisione, che dovrà svolgersi sopra ogni singolo foglio di famiglia e di convivenza, con particolare riguardo alle risposte date dai censiti ai quesiti relativi alle professioni e in conformità alle istruzioni che in merito saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica.

I fogli così revisionati e riconosciuti regolari dovranno essere controfirmati dal revisore.

Per tale revisione, che dovrà essere IMPROROGABILMENTE compiuta entro il 31 maggio 1936-XIV, l'Ufficio comunale di censimento potrà servirsi anche dell'opera di un numero adeguato di persone scelte tra quelle che avranno disimpegnato le mansioni di ufficiale di censimento dimostrando particolare capacità e diligenza. Per quanto concerne l'esame delle risposte dei censiti ai quesiti relativi alle professioni, l'Ufficio potrà anche chiedere la collaborazione delle associazioni sindacali o dei loro fiduciari.

Art. 60. — Accertato il loro ordinamento rigoroso per vie e per numeri civici, i fogli di famiglia e di convivenza di ciascuna sezione saranno numerati progressivamente. Dopo di che si provvederà alla compilazione dello *stato definitivo* di ciascuna sezione, nonchè del *prospetto riassuntivo* per l'intero Comune, sui modelli conformi a quelli allegati.

Le istruzioni per la compilazione degli stati di sezione definitivi saranno emanate dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 61. — L'Istituto centrale di statistica potrà ordinare ai Comuni la esecuzione di altri spogli statistici.

Art. 62. — Per tutti i censiti nati nel 1847 e negli anni precedenti dovrà essere compilato un elenco nominativo al quale si uniranno in copia gli atti di nascita delle persone in esso comprese e che sarà inviato all'Istituto centrale di statistica entro il 31 luglio 1936-XIV.

Art. 63. — I lavori di cui all'art. 60 dovranno essere compiuti entro il 10 giugno 1936-XIV. Non oltre tale data IMPROROGABILMENTE, uno degli esemplari dei fogli di famiglia e di convivenza, divisi in tanti pacchi quante sono le sezioni, sarà inviato all'Ufficio provinciale di censimento.

Ogni pacco sarà contraddistinto dalla lettera della frazione e dal numero della sezione.

Gli stati di sezione provvisori e definitivi saranno invece riuniti tutti in uno o più pacchi e inviati anch'essi all'Ufficio provinciale di censimento.

L'Ufficio provinciale di censimento, dopo aver accertato che il materiale ricevuto da tutti i Comuni della Provincia sia completo e regolarmente ripartito e confezionato, provvederà al suo inoltro all'Istituto centrale di statistica IMPROROGABILMENTE entro il 20 successivo.

Art. 64. — Le ulteriori operazioni di spoglio rimangono affidate all'Istituto centrale di statistica il quale provvederà pure alla pubblicazione dei risultati del censimento.

IX. — *Revisione del registro di popolazione.*

Art. 65. — In base alle risultanze del censimento i Comuni dovranno procedere ad una generale revisione del registro di popolazione in conformità a quanto è prescritto dall'art. 37 del Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione approvato con R. decreto 2 dicembre 1929-VIII, n. 2132.

A tale scopo i Comuni tratterranno uno dei due esemplari dei fogli di famiglia e di convivenza.

X. — *Censimento della popolazione coloniale e dei Possedimenti italiani.*

Art. 66. — Le disposizioni contenute nel presente decreto sono estese, in quanto applicabili, nei riguardi dei cittadini metropolitani e dei cittadini stranieri, alla Libia ed ai Possedimenti italiani.

Art. 67. — Il Ministro per gli affari esteri e quello per le colonie designeranno, ognuno nella sfera della rispettiva competenza, le autorità che in relazione agli ordinamenti in vigore ed alle circostanze locali, dovranno compiere le operazioni del censimento.

XI. — *Norme generali.*

Art. 68. — I fogli di famiglia, i fogli di convivenza, gli stati di sezione provvisori, gli stati di sezione definitivi ed i prospetti riassuntivi, saranno forniti ai Comuni a cura dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 69. — Per godere della esenzione dalle tasse postali e del trasporto gratuito da parte delle Ferrovie dello Stato, per la corrispondenza e gli stampati relativi al censimento generale della popolazione spediti dagli Uffici provinciali, comunali o comunque locali, ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento, all'Istituto centrale di statistica, oppure da questi uffici scambiati fra di loro, si dovranno osservare le istruzioni impartite dal Ministero delle comunicazioni, in conformità a quanto dispone il R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639.

Art. 70. — Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio, non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale e non potranno perciò essere rese note se non in forma collettiva.

Art. 71. — È vietato agli Ufficiali di censimento, ai funzionari comunali e a quelli degli Uffici provinciali di censimento, agli Ispettori di censimento, ai membri delle Commissioni comunali e provinciali di propaganda, ed a quanti in qualunque modo prendano parte ai lavori del censimento e vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

I risultati del censimento non potranno essere pubblicati se non previa speciale autorizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 72. — A coloro che contravvengono alle disposizioni del primo comma del precedente articolo verranno applicate le sanzioni previsto dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.

Art. 73. — Verranno conferiti diplomi d'onore e diplomi di benemerenza agli enti e persone che con la parola e con l'opera si segnaleranno in modo particolare nella preparazione e nella esecuzione del censimento generale della popolazione.

I Prefetti segnaleranno all'Istituto centrale di statistica coloro che più si sono resi meritevoli di tali onorificenze.

L'assegnazione dei diplomi sarà fatta su designazione dell'Istituto centrale di statista dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 74. — I capi delle famiglie e convivenze e in generale coloro che, essendovi obbligati, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle pene stabilite dall'art. 18 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.

Art. 75. — Una parte, non inferiore a. decimo, del compenso stabilito per gli ufficiali di censimento verrà trattenuta e sarà corrisposta soltanto al termine di tutte le operazioni affidate ai singoli ufficiali e dopo che l'Ufficio comunale avrà riveduto i fogli di famiglia e di convivenza e accertata la loro compilazione regolare, con riferimento a quanto è contenuto anche nell'ultimo comma dell'art. 56.

Qualora l'Ufficio comunale di censimento riscontrasse omissioni nel ritiro dei fogli, oppure irregolarità nella loro compilazione, il Podestà potrà trattenere a titolo di multa tutta o parte della somma di cui al precedente comma. L'importo della multa dovrà essere commisurato alla entità delle omissioni od irregolarità riscontrate. Con riferimento all'ultimo paragrafo dell'art. 56 delle presenti norme, la trattenuta a titolo di multa dovrà essere sempre eseguita, qualora lacune o errori nei fogli dovessero permanere anche dopo la restituzione fattane all'Ufficiale di censimento per essere completati o corretti. Nei casi gravi saranno prese adeguate misure disciplinari salva, se del caso, la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 76. — I Prefetti faranno eseguire d'ufficio, a spese dei Comuni, a' sensi dell'art. 91 lettera *B* n. 28 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, numero 383, i lavori che risultassero omessi o irregolarmente eseguiti.

Così pure le spese che i Prefetti o l'Istituto centrale di statistica dovessero incontrare per l'esecuzione di controlli, revisione o rifacimenti in dipendenza di manchevolezze o irregolarità riscontrate, saranno poste a carico delle persone o degli enti responsabili.

Art. 77. — L'Istituto centrale di statistica, indipendentemente dalle eventuali denunce all'Autorità giudiziaria, segnalerà al Ministero dell'interno, per i provvedimenti del caso, quei Comuni nei quali le operazioni di censimento non fossero state eseguite con la dovuta diligenza, o nei quali non si fossero osservate rigorosamente le norme o i termini fissati dal presente regolamento o dalle istruzioni impartite dall'Istituto stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Mod. R 1

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPITA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1936 - Anno XIV

(R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII n. 1620)

FOGLIO DI FAMIGLIA

PROVINCIA .... FRAZIONE DI CENSIMENTO ....

COMUNE .... SEZIONE DI CENSIMENTO ....

PARROCCHIA .... NUMERO DEL FOGLIO NELLA SEZIONE ....

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più SCRUPOLOSO SEGRETO D' UFFICIO e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale.

Cognome e nome del capo famiglia ....

Località (indicare, a seconda dei casi, il nome della borgata, villaggio, casale, ecc.) ....

Rione, quartiere, sestiere, ecc. ....

Via, strada, piazza, ecc. .... Numero ...... Scala ...... Piano ...... Interno ......

La casa è situata in un centro abitato? (sì, no) .... ; in caso affermativo indicare il nome del centro:

....

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPITA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

AVVERTENZE GENERALI

Per la inclusione delle singole persone nell'elenco *A (presenti)* o nell'elenco *B (assenti temporaneamente)* ***la presenza o l'assenza di esse dalla famiglia va riferita alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV.***

FAMIGLIA E DIMORA

1. FAMIGLIA. — Il presente foglio dovrà essere riempito per ogni famiglia anche se questa sia costituita da una *sola persona*.

S'intende per *capo famiglia* la persona che ha sopra di sè il carico della famiglia o che come tale è considerata per vincoli di sangue, o per altre ragioni.

Non sono da comprendere nel foglio di famiglia le *persone morte prima della mezzanotte del 20 aprile* e i *bambini nati dopo la mezzanotte del 20 aprile.*

2. COMUNE DI DIMORA ABITUALE (Col. 10). — Si dovrà indicare il Comune nel quale il censito dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno.

Per le seguenti persone dovrà indicarsi come Comune di dimora abituale **non** quello nel quale si trovano per motivi di servizio militare, di lavoro, di baliatico, di istruzione, di cura, ecc., ma il Comune in cui dimora abitualmente la loro famiglia, o, in mancanza di questa, il Comune di precedente dimora abituale:

a) ***I militari di leva, richiamati, volontari;***

b) ***Tutte le persone, senza eccezione, che, per qualsiasi ragione, si trovino dislocate in A. O.;***

c) ***I funzionari statali in servizio all'estero*** (diplomatici, addetti alle ambasciate, alle legazioni, ai consolati, ecc.; addetti militari e commerciali, ecc.);

d) ***I bambini dati a balia;***

e) ***Gli assenti per motivi di istruzione;***

f) ***I ricoverati temporaneamente in ospedali, case di cura, ospizi, ecc.; i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pene non superiori a 10 anni.***

PERSONE PRESENTI *(Elenco A)*

3. Si debbono iscrivere nell'elenco *A* tutte le persone che hanno passata la notte dal 20 al 21 aprile nell'abitazione del capo famiglia ed anche quelle che erano lontane da essa (in viaggio, a teatro, al lavoro, ecc.), ma che vi sono rientrate nella giornata del 21 aprile *senza essere state censite altrove*. L'ordine di iscrizione è il seguente: 1° capo famiglia; 2° moglie; 3° figli (in ordine di età); 4° parenti ed affini; 5° dozzinanti; 6° ospiti di passaggio; 7° domestici; 8° altre persone estranee alla famiglia.

PERSONE ASSENTI TEMPORANEAMENTE *(Elenco B)*

4. ASSENTI TEMPORANEAMENTE. — Assenti temporaneamente *dalla famiglia* - da iscrivere nell'elenco *B* - si devono intendere soltanto quelle persone che, essendosene allontanate provvisoriamente (per es. per affari, per viaggi di divertimento, per cura o simili) ***conservano tuttora la propria abitazione presso il capo famiglia e certamente ritorneranno in famiglia non oltre il 31 luglio 1936-XIV.***

Tuttavia le seguenti persone debbono considerarsi ***temporaneamente assenti*** (ed essere pertanto iscritte nell'elenco *B*) ***anche se la loro assenza si prolunghi oltre il 31 luglio 1936-XIV:***

a) ***I militari di leva, richiamati, volontari;***

b) ***Tutte le persone, senza eccezione, che, per qualsiasi ragione, si trovino dislocate in A. O.;***

c) ***I funzionari statali in servizio all'estero*** (diplomatici, addetti alle ambasciate, alle legazioni, ai consolati, ecc.; addetti militari e commerciali, ecc.);

d) ***I bambini dati a balia;***

e) ***Gli assenti per motivi di istruzione;***

f) ***I membri della famiglia che siano in viaggio*** (semprechè abbiano conservato, senza possibilità di equivoco, l'***abitazione stabile*** presso il capo famiglia che sottoscrive il ***presente*** foglio);

g) ***I membri della famiglia che si siano allontanati per lavori stagionali*** (per es. per lavori nei boschi o per accompagnare il bestiame nei pascoli invernali);

h) ***I ricoverati temporaneamente in ospedali, case di cura, ospizi, ecc.; i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pene non superiori a 10 anni.***

PROFESSIONE O CONDIZIONE

5. Per la specificazione della professione si devono riempire **tre** colonne: 11, 12 e 13.

Nella **colonna 11**, si devono specificare con i *maggiori particolari* ***la professione, il mestiere, l'arte, la condizione.***

Nella **colonna 12**, si deve indicare la ***posizione nella professione,*** usando solo una delle dizioni specificate nelle AVVERTENZE SPECIALI contenute nell'ultima pagina del presente foglio: *non sono ammesse altre indicazioni.*

Nella **colonna 13**, si devono indicare con i maggiori particolari ***la natura dell'attività e la specie di lavorazione*** esercitata dall'azienda, ditta, società, ente, bottega artigiana, ecc., presso cui il censito è od era occupato, sia come prestatore d'opera sia come datore di lavoro, anche **se** trattasi di azienda individuale.

Per riempire in modo corretto le tre colonne sopraindicate occorre attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle AVVERTENZE SPECIALI **CONTENUTE NELL'ULTIMA PAGINA** del presente foglio. Consultare **anche** l'allegato esempio di foglio riempito.

QUALORA SIANO STATE USATE INDICAZIONI GENERICHE IL FOGLIO SARÀ RESTITUITO AL CENSITO CHE DOVRÀ RICOMPILARLO.

(carta colore

Prima di riempire il foglio LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE (vedi prima ed ultima pagina) e l'esempio allegato. **Scrivere**

NUMERO D'ORDINE	COGNOME	NOME	PATERNITÀ	RELAZIONE di parentela o di convivenza	SESSO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			COMUNE di dimora abituale
	Ordine da seguire: capo famiglia - moglie - figli (*in ordine di età*) - parenti e affini - dozzinanti - ospiti di passaggio - domestici - altre persone estranee alla famiglia. *Per le donne coniugate o vedove scrivere prima il cognome del marito e poi quello da nubile*		Indicare il nome del padre facendolo precedere dalla indicazione *di*, oppure *fu*, a seconda dei casi	*La relazione di parentela deve essere riferita al capo famiglia anche se assente. Si scriverà secondo i casi:* Capo famiglia, Moglie, Figlio, Padre, Madre, Suocera (o altro grado di parentela o di affinità), Dozzinante, Ospite, Domestico, ecc.	*Se maschio scrivere* **M** *Se femmina scrivere* **F**	Indicare se celibe o nubile, coniugato, vedovo, separato legalmente, divorziato	Giorno	Mese	Anno	Indicare per ciascuna persona il Comune nel quale dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno (Vedansi le eccezioni al punto 2 delle avvertenze generali in prima pagina)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Elenco *A* - Persone PRESENTI nella famiglia a

Elenco *B* - Persone che fanno parte abitualmente della famiglia ma che ne sono ASSENTI TEMPORA
del 20 Aprile 1936 - Anno XIV *(Vedi punto 4 delle avvertenze generali, in prima pag*

Dichiaro che le risposte contenute nel presente foglio sono conformi a verità.

V°. L'Ufficiale di censimento — Il Capo famiglia

....

in modo chiaro, usando l'INCHIOSTRO e non la matita. **ATTENZIONE!** *- Per le professioni consultare le avvertenze in 4ª pagina.*

Colonna riservata all'Ufficio

PROFESSIONE o CONDIZIONE – POSIZIONE – RAMO DI ATTIVITÀ

(*Le persone* disoccupate o ammalate *al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero date prima di essere disoccupate o ammalate*)

(vedere le avvertenze speciali nell'ultima pagina del presente foglio)

PROFESSIONE O CONDIZIONE

Indicare dettagliatamente e con la **massima precisione** *la professione, il mestiere, l'arte, la condizione. A tal fine si dovranno usare termini tecnici appropriati e, se del caso, quelli contemplati dai patti di lavoro o che siano di uso locale o dialettale.*

Per ***l'AGRICOLTURA*** *si dirà ad esempio,* ***proprietario coltivatore, gabellotto, enfiteuta, parzonaro, terraticante, mezzadro, compartecipante, enotecnico, amministratore, direttore, contabile, bracciante agricolo, mesaloro, gualano, bifolco, camparo d'acqua, ortolano, glumentaro, ecc.*** *Qualora il censito sia* CONDUTTORE DI TERRENI A PIÙ TITOLI, *dovrà specificare tali titoli e quindi scrivere, a seconda dei casi,* ***conduttore in proprio e affittuario; proprietario e fittavolo coltivatore; beneficiario e fittuario, ecc.; affittuario coltivatore e terzaiolo; terraticante e colono a terzo; ecc.***

Qualora il censito oltre a essere conduttore-coltivatore presti il proprio lavoro presso aziende di terzi come giornaliero o compartecipante, ecc. dovrà indicare entrambe le ATTIVITÀ ESERCITATE PROMISCUAMENTE. *Così, ad es., scriverà:* ***coltivatore in proprio e bracciante; giornaliero di campagna e affittuario-coltivatore; proprietario-coltivatore e giornaliero di campagna; bracciante di campagna e fittavolo coltivatore; ecc.***

Per le ***PROFESSIONI NON AGRICOLE,*** *si dovrà indicare la sola* ***professione principale*** *cioè quella che per continuità di lavoro o importanza economica o altre considerazioni è ritenuta la più importante, evitando però l'uso di termini generici. Così, ad es., si dirà:* ***Industriale prodotti chimici; aggiustatore meccanico; tornitore in ferro; tipografo linotipista; ebanista; ecc. – Negoziante in legnami; droghiere; gelatiere. – Cameriere; ecc. – Impiegato di Stato*** *(specificando la qualifica o il grado)*; ***contabile; cassiere; dattilografo; commesso; ecc. – Pittore; scultore; ecc. – Studente; scolaro; ecc. – Sacerdote o regolare; pastore evangelico; rabbino; ecc.***

I membri **della famiglia** *che aiutano il padre o il marito od altro membro della famiglia, capo dell'azienda, scriveranno:* ***coadiuva il padre (o il marito, il fratello, ecc.)*** *facendo seguire il nome del padre (o del marito o del fratello, ecc.).*

Le **donne** *che pur attendendo alle cure domestiche sono prevalentemente occupate in lavori agricoli, o in lavori a domicilio, ecc., debbono specificare tale prevalente occupazione.*

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

Si dovrà scrivere in questa colonna una delle espressioni indicate qui di seguito: **non è ammesso l'uso di altri termini.**

*Se il censito è occupato nell'****AGRICOLTURA*** *scriverà, a seconda dei casi* (vedansi le Avvertenze a pag. seguente), *una delle seguenti dodici espressioni:* 1) ***Conduttore in proprio;*** 2) ***Enfiteuta;*** 3) ***Usufruttuario;*** 4) ***Affittuario;*** 5) ***Conduttore di terreni a più titoli*** *(alle precedenti espressioni si aggiungerà la parola* ***coltivatore,*** *nel caso in cui il conduttore coltivi direttamente l'azienda da solo o con l'aiuto dei familiari e, al più, di UN garzone);* 6) ***Colono parziario;*** 7) ***Coadiuvante;*** 8) ***Conduttore e lavoratore*** *(o viceversa);* 9) ***Impiegato;*** 10) ***Compartecipante;*** 11) ***Lavoratore a contratto annuo;*** 12) ***Lavoratore a giornata.***

*Se il censito è occupato nell'****INDUSTRIA,*** *nel* ***COMMERCIO,*** *nelle* ***AZIENDE DI CREDITO E ASSICURAZIONE,*** *nelle* ***AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE,*** *scriverà, a seconda dei casi* (vedansi le Avvertenze a pag. seguente), *una delle seguenti otto espressioni:* 1) ***Padrone (o datore di lavoro);*** 2) ***Artigiano senza dipendenti;*** 3) ***Artigiano con dipendenti;*** 4) ***Direttore o dirigente;*** 5) ***Impiegato;*** 6) ***Fattorino, usciere, bidello, domestica, ecc.;*** 7) ***Operaio (o garzone o apprendista);*** 8) ***Coadiuvante.***

Se il censito esercita una ***LIBERA PROFESSIONE*** *od* ***ARTE,*** *dovrà scrivere:* ***Libero professionista o Artista.***

Per gli ***ADDETTI A UN CULTO*** *si dovrà indicare, se del caso,* ***vescovo; parroco; insegnante; infermiere; ecc.; converso; ecc.***

RAMO DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA, DITTA, SOCIETÀ, ENTE, ECC.

presso cui il censito è od era occupato

Non si deve indicare il nome dell'azienda, ditta, ente, ecc., bensì la **natura dell'attività** (agricola, forestale, industriale, commerciale, creditizia, ecc.) *esercitata dalla azienda, ditta, ente, ecc., presso cui il censito è od era occupato (ad es.:* ***Azienda agricola; azienda forestale; azienda zootecnica – Pastificio; fabbrica automobili; filatura cotone; tessitura lana; fabbrica concimi – Commercio ingrosso cereali; commercio minuto generi alimentari – Provincia; Comune; Ministero Finanze; Federazione Artigiani – Studio legale; gabinetto dentistico – R. Ginnasio-Liceo, ecc.***

STRANIERI

Indicare lo Stato di appartenenza.

Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) indicare l'ultima cittadinanza posseduta, o, in difetto, la nazionalità (es. apolide, già russo).

A	11	12	13	14

lla mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

NEAMENTE alla mezzanotte

ina)

LUOGO OVE SI TROVA L'ASSENTE *Se nello stesso* Comune, *scrivere l'indirizzo; se in altro* Comune, Colonia *o* Stato estero *indicare il* Comune, *la* Colonia *e semplicemente* Africa Orientale *o lo* Stato estero	MOTIVO dell'assenza (ad es.: servizio di leva; richiamo alle armi; lavoro; affari; cura; ecc.)	DA QUANTO TEMPO il censito è assente dalla famiglia? (Indicare il numero degli anni, dei mesi o dei giorni)	DATA del presunto ritorno (Indicare il mese del 1936 o l'anno per gli anni successivi)
15	16	17	18

Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata in caso di recidiva fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale.

(Art. 18 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238).

AVVERTENZE SPECIALI PER LE PROFESSIONI

Le persone disoccupate o ammalate al momento del censimento debbono indicare la professione esercitata ***prima*** *della disoccupazione o della malattia*

Colonna 11. - PROFESSIONE O CONDIZIONE

Indicare dettagliatamente e colla massima precisione la professione, il mestiere, l'arte, la condizione. A tal fine si dovranno usare termini tecnici appropriati e, se del caso, quelli eventualmente contemplati dai patti di lavoro o di uso locale e dialettale.

1. ADDETTI ALL'AGRICOLTURA. — Si richiama subito la massima attenzione sulla necessità di usare termini che consentano di individuare, senza possibilità di equivoci, i così detti ***conduttori di terreni a più titoli*** e le così dette ***figure miste*** (vedi più sotto).

Per le altre occupazioni occorre usare termini appropriati come è detto sopra; così per i conduttori che si valgono di mano d'opera estranea alla famiglia si scriverà, a seconda dei casi, (i termini indicati fra parentesi a titolo d'esempio sono quelli correnti o di uso dialettale in alcune località): *conduttore in proprio, enfiteuta (o utilista), usufruttuario, affittuario (o fittabile, o industriante)*. Per i conduttori che coltivano direttamente il fondo con l'aiuto dei familiari o al più di UN garzone, si dovrà aggiungere alle espressioni sopra indicate la parola *coltivatore*. Per i coloni parziari si scriverà, a seconda dei casi: *mezzadro (o mezzaiolo), terzaiolo (o terzario)*. Per i lavoratori si scriverà, ad es., *giornaliero di campagna; avventizio agricolo; bracciante fisso; obbligato; contadino; paesano; fatutto; acquaro; ortolano; massaro di campagna; massaro di vacche; giumentaro; mandriano; mungitore; casaro; bifolco; spallone; ecc.*

CONDUTTORE DI TERRENI A PIÙ TITOLI è chi conduce un'azienda parte in proprietà e parte in affitto, parte in enfiteusi e parte a colonia, ecc. Egli preciserà, a seconda dei casi: *conduttore in proprio e affittuario coltivatore; enfiteuta coltivatore e mezzadro; ecc. (proprietario e fittavolo coltivatore; proprietario coltivatore e terraticante; utilista coltivatore e mezzaiuolo; ecc.)*.

FIGURE MISTE: chi, come accade frequentemente in molte Province del Mezzogiorno, pur essendo conduttore coltivatore di un'azienda agricola (propria, in enfiteusi, in affitto, ecc.) presta lavoro in qualità di giornaliero di campagna o di compartecipante, presso aziende di terzi, scriverà, a seconda dei casi: *conduttore in proprio coltivatore e bracciante agricolo* oppure *enfiteuta e compartecipante, fittavolo coltivatore e salariato fisso; ecc. (proprietario coltivatore e giornaliero di campagna; utilista e partitante; borgese e bracciante agricolo; ecc.)*.

Per riconoscere al proprietario, affittuario, colono, ecc. anche la figura del lavoratore a salario o del compartecipante occorrerà che il lavoro prestato presso aziende di terzi, rivesta una certa importanza avuto riguardo al reddito annuo complessivo del censito (almeno un quarto del reddito complessivo). Così, perchè un lavoratore a salario (a giornata o a contratto annuo) sia considerato anche come conduttore non è sufficiente che tenga un piccolo orto annesso alla casa di abitazione o un minuscolo appezzamento di terreno a coltura agraria, ma che il reddito che esso trae dalla conduzione del terreno (in proprietà, in affitto, in enfiteusi, ecc.) non sia trascurabile (rappresenti cioè almeno un quarto del reddito complessivo).

2. ADDETTI ALL'INDUSTRIA E ALL'ARTIGIANATO. — Gli addetti all'industria e all'artigianato non dovranno limitarsi ad indicare genericamente il loro mestiere (ad esempio: tipografo, metallurgico, meccanico, falegname, edile, operaio tessile, ecc.) ma dovranno invece specificarlo in modo esatto, usando le denominazioni correnti nella categoria alla quale appartengono o quelle previste dai contratti di lavoro. Così, ad esempio, per gli addetti all'*industria tipografica* dovrà indicarsi, secondo i casi, *compositore tipografo, linotipista tipografo, ecc.*; per gli addetti alle *industrie metallurgiche* dovrà dirsi, al caso, *fonditore in ghisa, trafilatore di metallo, ecc.*; per gli addetti alle *industrie meccaniche* dovrà dirsi, secondo i casi, *aggiustatore meccanico, tornitore in ferro, calderaio, ecc.*; per quelli alle *industrie del legno* dovrà dirsi, *carpentiere in legno, cassaio, intagliatore, ebanista, ecc.*; per gli addetti alle *industrie tessili* dovrà dirsi *filatore di cotone, tessitore di cotone, torcitore di seta, filatrice di lino, di canapa, ecc.*

I *datori di lavoro* non potranno limitarsi ad indicare ad es.: «*industriale*», ma dovranno far seguire la specificazione dell'industria; es.: *industriale tessitura cotone; industriale prodotti chimici; industriale selle per biciclette; industriale lavorazione cuoio; ecc.*

Per gli amministratori, dirigenti, impiegati e salariati, vedi punto 6.

3. ADDETTI AI TRASPORTI. — Gli addetti ai trasporti terrestri non dovranno dire soltanto *ferroviere, tramviere, autista, ecc.*, ma dovranno inoltre specificare se si tratta di: *frenatore (o fuochista o macchinista) ferroviario, ecc.; conducente tramviario, fattorino tramviario, ecc.; autista autopubbliche, autista privato, ecc.*

Gli addetti alle *Ferrovie dello Stato* aggiungeranno *FF. SS.*

Gli addetti ai trasporti marittimi specificheranno la loro professione ad es.: *capitano marina mercantile; marinaio marina mercantile; ammarratore; barcaiolo; gondoliere; ecc.* Gli addetti ai trasporti aerei, se appartenenti al personale navigante, specificheranno la loro qualifica, ad es.: *pilota comandante; motorista di volo, ecc.*; se appartenenti al personale di scalo, specificheranno la loro qualifica, ad es.: *caposcalo di prima classe, ecc.*

Per gli amministratori, dirigenti, impiegati e salariati, vedi punto 6.

4. ADDETTI AL COMMERCIO. — Gli addetti al commercio non dovranno limitarsi ad indicare di essere negozianti, commercianti, esercenti, camerieri, ecc. ma dovranno dire se si tratta di *negoziante di bestiame*, o *di tessuti*, o *di generi alimentari*, o *di macchine tipografiche*; di *macellaio, salumiere, oste, ecc.; cameriere d'albergo, di trattoria, di caffè, fattorino, garzone, ecc.; commesso negozio tessuti, ecc.*

Gli *addetti alla vendita* dovranno specificare: *commessa negozio mode; commesso negozio tessuti; commesso generi alimentari.*

Per gli amministratori, dirigenti, impiegati e salariati, vedi punto 6.

5. ADDETTI AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE (vedi punto 6).

6. AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, IMPIEGATI E SALARIATI PRIVATI. — Dovranno specificare in modo particolareggiato la propria attività; ad esempio: *amministratore, direttore (amministrativo o tecnico), chimico, ingegnere, ragioniere, cassiere, contabile, archivista, scrivano, dattilografo, addetto a macchine calcolatrici, ecc.; insegnante;* oppure: *portiere, usciere, bidello, ecc.*

7. PERSONALE DI SERVIZIO E DI FATICA. — Se si tratta di persona occupata presso una famiglia privata basta che in questa colonna indichi la qualità della prestazione *(cameriera, domestica, cuoca, ecc.)*; se invece presta servizio altrove, oltre la indicazione della prestazione, come sopra detto, dovrà anche specificare se questa è fatta presso un *albergo, pensione, bar, caffè, trattoria, ecc.*

8. DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. — Non dovranno qualificarsi soltanto come impiegati pubblici, ma dovranno indicare la qualifica o il grado o la mansione; ad esempio: *direttore, caposezione, caporeparto, segretario, archivista, applicato, dattilografo, ecc.; insegnante;* oppure: *portiere, usciere, ecc.* (vedi anche 2° capoverso del punto 11).

9. APPARTENENTI AI CORPI ARMATI. — Gli appartenenti ai Corpi armati che non siano in servizio militare di leva, nè richiamati nè volontari dovranno indicare il *Grado, l'Arma,* il *Corpo* o *Specialità* e l'appartenenza al *R. Esercito*, alla *R. Marina*, alla *R. Aeronautica*, alla *M. V. S. N.*, ai *Vigili Urbani* dei *Comuni, ecc.*

10. MILITARI DI LEVA, RICHIAMATI, VOLONTARI. — Per i censiti assenti dalla famiglia per servizio militare (militari di leva, richiamati, volontari, ecc.) il capo famiglia dovrà indicare la *professione esercitata prima della chiamata alle armi.*

11. PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI. — I censiti che esercitano una libera professione od arte dovranno precisare il genere della professione o arte, come *medico, avvocato, ingegnere, ragioniere, scultore, pittore, compositore, scenografo, artista di varietà, ecc.*

Chi esercitando parzialmente una libera professione è dipendente dello Stato, della Provincia, del Comune o di altri Enti pubblici dovrà far chiaramente risultare tale circostanza *(medico condotto, ufficiale sanitario, avvocato erariale, ingegnere FF. SS., ecc.)*.

12. LAUREATI, DIPLOMATI O PATENTATI. — Le persone che hanno conseguito una laurea, o diploma o patente che può dare diritto all'esercizio di una professione liberale, **ma che non la esercitano effettivamente,** dovranno indicare la effettiva professione esercitata o la loro condizione non professionale *(viaggiatore di commercio, contabile, bibliotecario, impiegato amministrativo o tecnico, ecc., rappresentante, pensionato, ecc.)*.

13. ADDETTI AL CULTO. — Dovranno scrivere: *sacerdote* oppure *regolare*, secondo che appartengano al clero secolare oppure al clero regolare. I non cattolici dovranno indicare la propria qualifica religiosa dalla quale risulti anche il culto professato (ad es. *pastore evangelico, rabbino, ecc.*).

14. CONDIZIONE NON PROFESSIONALE. — Chi non avendo una professione abituale vive di reddito, di pensione, ed è a carico altrui o della pubblica beneficenza, indicherà la propria condizione di: *vivente di reddito, pensionato, studente, invalido, ecc.*

Per i membri della famiglia assenti perchè **temporaneamente** ricoverati in istituti di cura, beneficenza, ecc. o perchè detenuti **in attesa di giudizio** o condannati a pena **non superiore a 10 anni** dovrà indicarsi la professione od occupazione esercitata prima del ricovero o della detenzione.

Chi per qualsiasi ragione non esercita più una professione, o perchè fu collocato a riposo per avanzata età o per invalidità permanente al lavoro, non indicherà la professione che esercitava in addietro ma dovrà indicarsi, secondo il caso, di essere: *benestante* o *pensionato* o *invalido*.

Per le donne vedi punto seguente.

15. DONNE. — Le donne che, pur attendendo alle cure domestiche, sono prevalentemente occupate in altri lavori (nei lavori dei campi, nelle filande, in stabilimenti industriali, ecc.) sia a domicilio che fuori, specificheranno rispettivamente la professione, il mestiere o l'occupazione prevalente **anche se al momento del censimento non fossero occupate in detti lavori, o fossero disoccupate (ma tuttora in cerca di occupazione)**. Se coadiuvano un familiare nell'esercizio di un mestiere o professione dovranno indicare "*coadiuva il marito*" (*o il padre, ecc.*): vedi punto seguente. Solo le donne che attendono esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche si indicheranno come ***attendenti a casa o casalinghe***.

16. MEMBRI DELLA FAMIGLIA COADIUVANTI. — I membri della famiglia che esplicano principalmente la loro attività aiutando, nell'esercizio della loro professione, il padre o il marito, o altro membro della famiglia, capo d'azienda, dovranno scrivere: ***coadiuva il padre (o il fratello, ecc.)*** facendo seguire il nome del padre (o del fratello ecc.)

Colonna 12. - POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

17. ADDETTI ALL'AGRICOLTURA. — In questa colonna dovrà usarsi una delle seguenti dodici espressioni:

CONDUTTORI - CONDUTTORI COLTIVATORI

1) ***Conduttore in proprio***, nel caso che l'azienda sia di sua proprietà. Sotto la denominazione di «conduttori in proprio» sono da comprendersi anche i *proprietari allevatori di bestiame* (esclusivamente per le aziende zootecniche: vedi punto 24);

2) ***Enfiteuta***, nel caso che l'azienda sia tenuta in enfiteusi;

3) ***Usufruttuario***, nel caso che l'azienda sia tenuta in usufrutto;

4) ***Affittuario***, nel caso che l'azienda sia tenuta in affitto;

5) ***Conduttore di terreni a più titoli***, nel caso che l'azienda (o le aziende) sia (o siano) in parte di sua proprietà e in parte in affitto; in parte in proprietà e in parte a colonia; in altre forme di combinazione.

Nel caso che l'azienda, anzichè essere condotta con mano d'opera estranea o di coloni, fosse coltivata direttamente dal conduttore con l'aiuto dei familiari e, al più, di UN garzone, il conduttore aggiungerà alle cinque qualifiche suddette la parola: *coltivatore*;

6) ***Colono parziario***, è il conduttore vincolato all'azienda da un contratto di colonia parziaria (mezzadro, terzaiolo, ecc.);

7) ***Coadiuvante***, è chi coadiuva il capo dell'azienda (padre, marito, fratello, ecc.) nella conduzione o nella coltivazione della stessa.

FIGURE MISTE

8) ***Conduttore e lavoratore*** (o viceversa) è chi conduce un'azienda (in proprietà, o in enfiteusi, o in affitto, ecc.) lavorandola direttamente, da solo o con l'aiuto dei familiari, e nel tempo stesso (o in alcuni periodi dell'anno) presta la sua opera come lavoratore a giornata o come compartecipante presso aziende di terzi (vedasi avvertenza punto 1 penultimo capoverso).

AMMINISTRATORI, DIRETTORI, IMPIEGATI

9) ***Impiegato***: gli amministratori, direttori, gli impiegati tecnici, amministrativi scriveranno: ***impiegato***.

LAVORATORI

10) ***Compartecipante***, è chi assume in compartecipazione una parte di un'azienda ricevendo, a compenso del proprio lavoro, una quota parte della produzione;

11) ***Lavoratore a contratto annuo***, è il lavoratore assunto dall'azienda con contratto annuo (*obbligati, salariati, fissi, annalori, ecc.*) oppure con garanzia di occupazione per tutti o quasi tutti i giorni lavorativi dell'annata e comunque per un minimo di 200 giorni, anche se retribuito a giornata (braccianti agricoli fissi);

12) ***Lavoratore a giornata***, è il lavoratore assunto e retribuito a giornata (braccianti agricoli liberi, avventizi volanti, giornalieri di campagna, ecc.) o a mese (mesalori), o per lavori stagionali (mietitori, affienatori, ecc.).

18. ADDETTI ALL'INDUSTRIA, ALL'ARTIGIANATO, AI TRASPORTI, AL COMMERCIO, ECC. — Dovranno usare, secondo i casi, una delle espressioni indicate negli otto punti seguenti:

1) ***Padrone*** (*o datore di lavoro*) oppure ***Libero professionista***;

2) ***Artigiano senza dipendenti.*** — Se il censito esplica la sua attività da solo o unicamente con l'aiuto di propri familiari; sia che prenda lavoro a fattura, sia che tratti direttamente col consumatore o col cliente, sia per commissione di uno o più fabbricanti;

3) ***Artigiano con dipendenti.*** — Se si tratta di artigiano che abbia salariati alle proprie dipendenze;

4) ***Direttore*** o ***dirigente***;

5) ***Impiegato***;

6) ***Fattorino, usciere, bidello, domestica, ecc.***;

7) ***Operaio (o garzone o apprendista)***;

8) ***Coadiuvante.*** — Se il censito, membro della famiglia, coadiuva il capo dell'azienda nell'esercizio dell'attività industriale, artigiana, commerciale o professionale.

19. LAVORANTI A DOMICILIO. — Cioè i lavoranti che non prendono direttamente il lavoro dai clienti, ma per commissioni di uno o più fabbricanti (camiciai, filatrici, impagliatrici, trecciaiole, ecc.) in casa propria, per conto di ditte od imprenditori, dovranno in questa colonna scrivere: ***operaio***. (Vedasi più sotto, punto 26).

20. ADDETTI ALLA VENDITA. — I commessi di negozio ed in genere tutti gli addetti alla vendita (esclusi, dunque, i banconisti addetti alla mescita, i camerieri di caffè, bar, trattorie, ecc.) sono considerati impiegati e pertanto in questa colonna debbono indicare la loro posizione nella professione con la dizione: ***impiegato***.

21. ADDETTI AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE. — Per indicare la posizione nella professione, dovranno usare, secondo i casi, le stesse voci sopra indicate per gli addetti all'industria, all'artigianato, ai trasporti, al commercio. Gli addetti che hanno la qualifica di *funzionari* dovranno in questa colonna dichiararsi ***impiegati***.

22. ADDETTI AL CULTO. — Indicheranno la posizione nel sacerdozio o nella regola, ad es. *vescovo, parroco, ecc.*; oppure *insegnante, infermiera, ecc.*; oppure, se appartenenti ad ordini e congregazioni, *converso, conversa;* oppure, se appartenenti alla curia, il grado specifico che in essa rivestono. Analogamente procederanno i non cattolici.

23. I BENESTANTI e gli altri **CENSITI AVENTI UNA CONDIZIONE NON PROFESSIONALE** (Pensionati, studenti e scolari, attendenti alle cure domestiche, ricoverati od ospitalizzati definitivamente, ecc.) **non dovranno rispondere al quesito in questione**; perciò essi dovranno segnare nella colonna 12 una lineetta (—).

Colonna 13. - RAMO DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA, DITTA, SOCIETÀ, ENTE, ECC. PRESSO CUI IL CENSITO È OD ERA OCCUPATO

24. ADDETTI ALL'AGRICOLTURA. — Tutte le persone che sono addette, a qualunque titolo, all'agricoltura dovranno specificare nella col. 13 se l'azienda, alla quale attendono o nella quale sono occupati, sia: ***agricola*** o ***forestale*** o ***zootecnica***.

Per *zootecnica* deve intendersi l'azienda che cura *esclusivamente* l'allevamento del bestiame e per la quale quest'ultimo sia *assolutamente* indipendente dall'esercizio dell'azienda agricola che al bestiame offre solo il foraggio (esempio aziende zootecniche di ovini che affittano i pascoli, aziende zootecniche di bovini inserite in aziende agricole dalle quali acquistano il solo foraggio). *L'azienda agricola* che pratica *anche* l'allevamento del bestiame non deve, pertanto, essere considerata come azienda zootecnica.

25. ADDETTI ALL'INDUSTRIA ED AI TRASPORTI. — Non si deve indicare il nome o la ragione sociale dell'Azienda, ecc. ma la particolare specie di lavorazione e di prodotto, come ad esempio, *Pastificio; Fabbrica di automobili; Filatura di cotone; Tessitura della lana; Tintoria; Fabbrica di bottoni; ecc.*

Se l'azienda, ditta, ecc. comprenda più **reparti, sezioni, ecc.** che procedano a lavorazioni diverse, il censito, oltre le indicazioni **soprarichieste,** dovrà anche indicare il reparto o sezione, ecc., in cui effettivamente presti la sua opera.

26. LAVORANTI A DOMICILIO (vedasi punto 19). — Dovranno scrivere nella colonna 13: ***lavorante a domicilio.***

27. ADDETTI AL COMMERCIO. — Anche per essi non deve indicarsi il nome o la ragione sociale dell'Azienda, ecc. bensì specificare l'oggetto della vendita distinguendo, anzitutto, se trattasi di ***commercio all'ingrosso*** o di ***commercio al minuto*** o ***misto*** (all'ingrosso e al minuto) come ad esempio: *Commercio all'ingrosso di cereali, Commercio all'ingrosso di carbone, Commercio all'ingrosso di legname, Commercio al minuto di generi alimentari, Commercio al minuto di calzature, ecc.*

28. ADDETTI AL CREDITO ED ALLA ASSICURAZIONE. — Dovranno chiaramente specificare se trattasi di *Banca*, di *Cassa di Risparmio*, di *Cassa Rurale*, di *Istituto di Assicurazione, Agente di Cambio, ecc.*

29. ADDETTI AGLI ENTI PUBBLICI ED ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI O DIPENDENTI DAL P.N.F. — Dovranno indicare l'Ente o l'Associazione presso cui prestano servizio. Ad esempio: *Ministero delle Finanze, Intendenza di Finanza, Provveditorato agli studi,* oppure *Provincia, Comune, Opera Pia, ecc.*, oppure *Confederazione Fascista degli Industriali, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, Ente Nazionale della Cooperazione, ecc.* oppure *Associazione Nazionale Fascista del Pubblico Impiego, ecc.*

30. LIBERI PROFESSIONISTI E ADDETTI AGLI STUDI ED AI GABINETTI DI LIBERI PROFESSIONISTI. — Indicheranno ad esempio: *Studio legale, Studio notarile, Studio tecnico, Studio commercialista* o *finanziario, Gabinetto medico, dentistico, oculistico, ecc.*

31. ADDETTI AL CULTO. — Al quesito in questione dovranno rispondere soltanto gli addetti al culto che esercitino una professione (insegnante, infermiere, ecc.) **presso un ente pubblico o privato.** In tal caso vi risponderanno indicando l'ente presso il quale sono occupati (ad es. *R. ginnasio-liceo, scuola privata, ecc.*).

32. I BENESTANTI e gli altri **CENSITI AVENTI UNA CONDIZIONE NON PROFESSIONALE** (Pensionati, studenti e scolari, attendenti alle cure domestiche, ricoverati od ospitalizzati definitivamente, ecc.) **non dovranno rispondere al quesito di cui trattasi**; perciò essi dovranno segnare nella colonna 13 una lineetta (—).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Mod. R 2

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPITA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1936 - Anno XIV

(R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII n. 1639)

FOGLIO DI CONVIVENZA

(Modello da usare per le convivenze con NON PIÙ di 15 persone presenti).

PROVINCIA .... FRAZIONE DI CENSIMENTO ....

COMUNE .... SEZIONE DI CENSIMENTO ....

PARROCCHIA .... NUMERO DEL FOGLIO NELLA SEZIONE ....

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più SCRUPOLOSO SEGRETO D'UFFICIO e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale.

Specie della convivenza (albergo, ospedale, caserma, ecc.) ....

Denominazione della convivenza ....

Cognome e nome del capo della convivenza ....

Località (indicare a seconda dei casi, il nome della borgata, villaggio, casale, ecc.) ....

Rione, quartiere, sestiere, ecc. ....

Via, strada, piazza, ecc. .... Numero .... Scala .... Piano .... Interno ....

La casa è situata in un centro abitato? (sì, no) ....; in caso affermativo indicare il nome del centro:

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPITA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

AVVERTENZE GENERALI

Per la inclusione delle singole persone nell'elenco *A (presenti)* o nell'elenco *B (assenti temporaneamente)* ***la presenza o l'assenza di esse dalla convivenza va riferita alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV.***

CONVIVENZA E DIMORA

1. CONVIVENZA. — Sono considerate *convivenze* gli Alberghi, locande, pensioni, affittaletti - Caserme, regie navi, semafori, fari, istituti, stabilimenti, ospedali e carceri militari - Collegi, convitti, conventi, seminari, comunità religiose - Brefotrofi - Ospedali, case di cura, manicomi, ospizi, stabilimenti penali non militari - Dormitori gratuiti, asili per i senza tetto, camerate, baracche, tende di operai, di agricoltori, sale per emigranti, ricoveri di mendicità - Case di prostituzione - Navi mercantili, piro e motopescherecci, barche, galleggianti, ecc.

Sarà considerato come *capo della convivenza*, la persona che è proprietaria dell'azienda o che la gestisce o che è direttore dell'Istituto, il superiore della comunità, il comandante della nave, ecc.

Qualora il *capo della convivenza*, od *altra persona facente parte del personale*, non abiti nei locali della convivenza stessa, oppure vi abiti, ma con la propria famiglia, compilerà un foglio di famiglia separato per sè e per i componenti la sua famiglia, e non dovrà essere censito nel foglio della convivenza.

Il foglio della convivenza deve essere sottoscritto dal capo della convivenza o da chi ne fa le veci. Nel caso che egli abbia già compilato un proprio foglio di famiglia ne farà menzione di seguito alla firma.

Non sono da comprendere nel foglio di convivenza le *persone morte prima della mezzanotte del 20 aprile* e i *bambini nati dopo la mezzanotte del 20 aprile.*

2. COMUNE DI DIMORA ABITUALE (Col. 10). — Si dovrà indicare il Comune nel quale il censito risiede per tutto o per la maggior parte dell'anno, salvo quanto è detto nelle avvertenze speciali per le singole convivenze nell'ultima pagina del presente foglio.

PERSONE PRESENTI *(Elenco A)*

3. Si debbono iscrivere nell'Elenco *A* tutte le persone che hanno passata la notte dal 20 al 21 aprile nei locali della convivenza ed anche quelle che ne erano lontane (in viaggio, a teatro, al lavoro, ecc.), ma che vi sono rientrate nella giornata del 21 aprile (salvo le eccezioni di cui ai numeri 2 e 7 delle avvertenze speciali dell'ultima pagina) *senza essere state censite altrove.*

PERSONE ASSENTI TEMPORANEAMENTE *(Elenco B)*

4. ASSENTI TEMPORANEAMENTE. — Assenti temporaneamente *dalla convivenza* - da iscrivere nell'Elenco *B* - si devono intendere soltanto quelle persone che, essendosene allontanate provvisoriamente (per es. per affari, per viaggi, per cura o simili), *conservano tuttora la propria abitazione nella convivenza e certamente vi ritorneranno non oltre il 31 luglio 1936-XIV,* salvo quanto è detto nel successivo numero 5 e nelle avvertenze speciali nell'ultima pagina del presente foglio.

5. ASSENTI PER MOTIVI DI ISTRUZIONE. — I conviventi assenti temporaneamente per motivi di istruzione saranno inclusi nell'Elenco *B* del foglio della convivenza alla quale appartengono. Essi si considereranno *assenti temporaneamente*, anche se si presuma che la loro assenza debba protrarsi oltre il *31 luglio 1936-XIV.*

PROFESSIONE O CONDIZIONE

6. Per la specificazione della professione si devono riempire tre colonne: 11, 12 e 13.

Nella **colonna 11**, si devono specificare con i maggiori particolari la *professione, il mestiere, l'arte, la condizione.*

Nella **colonna 12**, si deve indicare la *posizione nella professione*, usando solo una delle dizioni specificate nelle avvertenze speciali contenute nell'allegato verde. *Non sono ammesse altre indicazioni.*

Nella **colonna 13**, si devono indicare, con i maggiori particolari, la *natura dell'attività e la specie di lavorazione esercitate* dalla azienda, ditta, società, ente, bottega artigiana, ecc., presso cui il censito era od è occupato, sia come prestatore d'opera sia come datore di lavoro, anche se trattasi di azienda individuale.

Per riempire in modo corretto le tre colonne sopraindicate occorre attenersi SCRUPOLOSAMENTE ALLE AVVERTENZE CONTENUTE NELL'ALLEGATO VERDE.

Per i militari in servizio di leva, richiamati e volontari, per i ricoverati in luoghi di cura e per i detenuti vedasi quanto è detto ai numeri 2 e 6 delle avvertenze speciali per le convivenze contenute nell'ultima pagina.

QUALORA SIANO STATE USATE INDICAZIONI GENERICHE IL FOGLIO SARÀ RESTITUITO ALLA CONVIVENZA CHE DOVRÀ RICOMPILARLO.

Prima di riempire il foglio leggere attentamente le avvertenze (vedi prima ed ultima pagina) **Scrivere in modo**

NUMERO D'ORDINE	COGNOME	NOME	PATERNITÀ	RELAZIONE di convivenza	SESSO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			COMUNE di dimora abituale
	Ordine da seguire: I. – Personale direttivo, di amministrazione, di servizio, di assistenza, ecc. II. – Persone ospitate, assistite, detenute, ecc. *Per le donne coniugate o vedove scrivere prima il cognome del marito e poi quello da nubile*		Indicare il nome del padre facendolo precedere dalla indicazione ***di***, oppure ***fu***, a seconda dei casi	*Da riferirsi al capo della convivenza anche se assente; scrivere secondo i casi:* Capo, direttore, impiegato, infermiere, ospite, ricoverato, detenuto, ecc.	*Se maschio scrivere* **M** *Se femmina scrivere* **F**	Indicare se celibe o nubile, coniugato, vedovo, separato legalmente, divorziato	Giorno	Mese	Anno	Indicare per ciascuna persona il Comune nel quale dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno (Vedansi le eccezioni nelle avvertenze speciali per le varie specie di convivenze nell'ultima pagina)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Elenco *A* - Persone PRESENTI nella convivenza

Elenco *B* - Persone che fanno parte abitualmente della convivenza ma che ne sono ASSENTI TEMPOR... del 20 Aprile 1936 - Anno XIV *(Vedi i punti 4 e 5 delle avvertenze generali in prima pagina; il punto C) del parag... delle avvertenze speciali in ultima pagina).*

Dichiaro che le risposte contenute nel presente foglio sono conformi a verità.

V°. L'Ufficiale di censimento

Il Capo della convivenza

chiaro, usando l' INCHIOSTRO e non la matita. ***ATTENZIONE!*** *- Per le professioni consultare il foglio verde allegato.*

PROFESSIONE o CONDIZIONE – POSIZIONE – RAMO DI ATTIVITÀ

(*Le persone* disoccupate o ammalate *al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero date prima di essere disoccupate o ammalate*)

(vedere le avvertenze speciali nel foglio verde allegato)

Colonna riservata all'Ufficio

PROFESSIONE O CONDIZIONE

Indicare dettagliatamente e con la **massima precisione** *la professione, il mestiere, l'arte, la condizione. A tal fine si dovranno usare termini tecnici appropriati e, se del caso, quelli contemplati dai patti di lavoro o che siano di uso locale o dialettale.*

*Per l'****AGRICOLTURA*** *si dirà, ad esempio,* ***proprietario coltivatore, gabellotto, enfiteuta, parzonaro, terraticante, mezzadro, compartecipante, enotecnico, amministratore, direttore, contabile, bracciante agricolo, mesaloro, gualano, bifolco, camparo d'acqua, ortolano, giumentaro, ecc.*** *Qualora il censito sia* CONDUTTORE DI TERRENI A PIÙ TITOLI, *dovrà specificare tali titoli e quindi scrivere, a seconda dei casi,* ***conduttore in proprio e affittuario; proprietario e fittavolo coltivatore; beneficiario e fittuario, ecc.; affittuario coltivatore e terzaiolo; terraticante e colono a terzo; ecc.***

Qualora il censito oltre a essere conduttore-coltivatore presti il proprio lavoro presso aziende di terzi come giornaliero o compartecipante, ecc. dovrà indicare entrambe le ATTIVITÀ ESERCITATE PROMISCUAMENTE. *Così, ad es., scriverà:* ***coltivatore in proprio e bracciante; giornaliero di campagna e affittuario-coltivatore; proprietario-coltivatore e giornaliero di campagna; bracciante di campagna e fittavolo coltivatore; ecc.***

Per le ***PROFESSIONI NON AGRICOLE****, si dovrà indicare la sola* ***professione principale*** *cioè quella che per continuità di lavoro o importanza economica o altre considerazioni è ritenuta la più importante, evitando però l'uso di termini generici. Così ad es. si dirà:* ***Industriale prodotti chimici; aggiustatore meccanico; tornitore in ferro; tipografo linotipista; ebanista, ecc. – Negoziante in legnami; droghiere; gelatiere. – Cameriere; ecc. – Impiegato di Stato*** *(specificando la qualifica o il grado)****; contabile; cassiere; dattilografo; commesso; ecc. – Pittore; scultore; ecc. – Studente; scolaro; ecc. – Sacerdote o regolare; pastore evangelico; rabbino; ecc.***

Per i militari di carriera e simili si dovrà indicare il Grado, l'Arma e la Specialità (ad es.: ***Tenente Genio Telegrafisti; Capitano R. Marina Commissariato; Guardia municipale; Pompiere; ecc.****).*

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

Si dovrà scrivere in questa colonna una delle espressioni indicate qui di seguito: **non è ammesso l'uso di altri termini.**

*Se il censito è occupato nell'****AGRICOLTURA*** *scriverà, a seconda dei casi* (vedansi le Avvertenze nel foglio verde allegato) *una delle seguenti undici espressioni:* 1) **Conduttore in proprio;** 2) ***Enfiteuta;*** 3) ***Usufruttuario;*** 4) ***Affittuario;*** 5) **Conduttore di terreni a più titoli** *(alle precedenti espressioni si aggiungerà la parola* ***coltivatore****, nel caso in cui il conduttore coltivi direttamente l'azienda da solo o con l'aiuto dei familiari e, al più, di UN garzone);* 6) ***Colono parziario;*** 7) ***Conduttore e lavoratore*** *(o viceversa);* 8) ***Impiegato;*** 9) ***Compartecipante;*** 10) ***Lavoratore a contratto annuo;*** 11) ***Lavoratore a giornata.***

*Se il censito è occupato nell'****INDUSTRIA****, nel* ***COMMERCIO****, nelle* ***AZIENDE DI CREDITO E ASSICURAZIONE****, nelle* ***AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE****, scriverà, a seconda dei casi* (vedansi le Avvertenze nel foglio verde allegato) *una delle seguenti sette espressioni:* 1) ***Padrone*** *(o datore di lavoro);* 2) ***Artigiano senza dipendenti;*** 3) ***Artigiano con dipendenti;*** 4) ***Direttore o dirigente;*** 5) ***Impiegato;*** 6) ***Fattorino, usciere, bidello, domestica, ecc.;*** 7) ***Operaio*** *(o garzone, o apprendista).*

Se il censito esercita una ***LIBERA PROFESSIONE*** *od* ***ARTE****, dovrà scrivere:* ***Libero professionista o Artista.***

Per gli ***ADDETTI A UN CULTO*** *si dovrà indicare, se del caso,* ***vescovo; parroco; insegnante; infermiere; ecc.; converso; ecc.***

RAMO DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA, DITTA, SOCIETÀ, ENTE, ECC.

presso cui il censito è od era occupato

Non si deve indicare il nome dell'azienda, ditta, ente, ecc., bensì la **natura dell'attività** (agricola, forestale, industriale, commerciale, creditizia, ecc.) *esercitata dall'azienda, ditta, ente, ecc., presso cui il censito è od era occupato (ad es.:* ***Azienda agricola; azienda forestale; azienda zootecnica – Pastificio; fabbrica automobili; filatura cotone; tessitura lana; fabbrica concimi – Commercio ingrosso cereali; commercio minuto generi alimentari – Provincia; Comune; Ministero Finanze; Federazione Artigiani – Studio legale; gabinetto dentistico – R. Ginnasio-Liceo, ecc.****).*

STRANIERI

Indicare lo Stato di appartenenza

Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) indicare l'ultima cittadinanza posseduta e, in difetto, la nazionalità (es. apolide, già russo).

A — 11 — 12 — 13 — 14

alla mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

ANEAMENTE alla mezzanotte

rafo 1, e il punto B) del paragrafo 5

LUOGO OVE SI TROVA L'ASSENTE *Se nello stesso* Comune, *scrivere l'indirizzo; se in altro* Comune, Colonia *o* Stato estero *indicare il* Comune, *la* Colonia *o semplicemente* Africa Orientale *o lo* Stato estero	MOTIVO dell'assenza (ad. es.: servizio di leva; richiamo alle armi; lavoro; affari; cura; ecc.)	DA QUANTO TEMPO il censito è assente dalla convivenza? (Indicare il numero degli anni, dei mesi o dei giorni)	DATA del presunto ritorno (Indicare il mese del 1936, o l'anno per gli anni successivi)
15	16	17	18

Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata in caso di recidiva fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale.

(Art. 18 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238).

AVVERTENZE SPECIALI PER LE CONVIVENZE

CONVIVENZE MILITARI

1. CONVIVENZE MILITARI

(Caserme, regie navi, semafori, fari, istituti, stabilimenti, ospedali, carceri, ecc.)

Per ogni convivenza, ed a cura del rispettivo comandante, direttore, ecc., dovrà essere compilato un foglio di convivenza, tenendo presente che ***non vi dovranno essere compresi (nè nell'elenco A, nè nell'elenco B)***:

I) i militari di qualsiasi Arma e grado ***che non siano in forza alla convivenza***, anche se vi si trovino presenti occasionalmente alla data del censimento;

II) i militari di qualsiasi Arma e grado che ***pur essendo in forza alla convivenza*** non vi abitino o vi abitino con la propria famiglia, anche se alla data del censimento si trovino nei locali della convivenza per ragioni di servizio. Questi militari dovranno essere censiti nel foglio della propria famiglia o di altra famiglia, o della convivenza non militare (albergo, ecc.) nella quale abitino.

Per tutti gli altri militari, in forza alla convivenza, si seguiranno le norme di cui ai seguenti paragrafi A) B) C) D).

I fogli di convivenza compilati dai Comandanti delle Regie navi dovranno essere trasmessi al Podestà del Comune nel cui porto la nave si trovi alla mezzanotte del 20 aprile, o, se in navigazione e diretta ad un porto italiano, al Podestà del Comune nel cui porto approdi per la prima volta dopo la mezzanotte del 20 ma non più tardi del 30 aprile.

Sulle Regie navi dirette a porti stranieri, o dirette a porti italiani nei quali giungano dopo il 30 aprile, il censimento non dovrà essere eseguito.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE (colonna 10). — Per i militari di qualsiasi grado appartenenti a qualsiasi Arma si deve considerare come Comune di dimora abituale:

a) quello ove dimorano abitualmente le loro famiglie o, in mancanza di famiglia, quello in cui dimoravano abitualmente prima della chiamata alle armi, se si tratti di ***militari in servizio di leva, richiamati o volontari***;

b) quello ove ha sede la convivenza cui appartengono, se si tratti di ***militari di carriera***.

Per i militari di carriera della R. Marina, ***imbarcati e in forza su navi da guerra***, deve però considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove risiede la loro famiglia o, in mancanza, il Comune sede del Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali; il Comune sede della Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o altri militari di carriera.

B) PRESENTI (Elenco A). — Dovranno essere censiti nell'Elenco A del foglio di convivenza i militari di qualsiasi grado ***in forza alla convivenza ed in essa presenti*** alla data del censimento (salva l'eccezione, come s'è detto, di cui al punto II).

Dovranno pure essere censiti nell'Elenco A, come se fossero presenti nella convivenza, i militari di qualsiasi grado che, ***senza essere stati perduti di forza dalla convivenza***, ne siano lontani:

a) perchè ***in viaggio di licenza***, purchè esso non si effettui per via mare ed abbia termine dopo il 21 aprile: se il viaggio termini entro il 21 aprile o si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

b) perchè ***in servizio*** di guardia, piantone, ecc. oppure in viaggio per servizio di scorta, di accompagnamento, ecc. purchè questo non si effettui per via mare: se il viaggio si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

c) perchè ***ricoverati temporaneamente*** all'infermeria o in altro luogo di cura, o detenuti sotto processo.

Dovranno infine essere censiti nell'Elenco A i militari che, ***trasferiti da altra convivenza***, siano presi in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile, purchè non siano stati censiti durante il viaggio su navi o in alberghi ecc. e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 20 aprile.

Per i militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su navi da guerra (presenti od assenti dalla nave) dovrà essere ***anche*** compilata una ***scheda individuale Mod. R. 4*** (colore arancione) da inviarsi ai Podestà dei Comuni sedi dei rispettivi Comandi di Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali; ai Podestà dei Comuni sedi dei rispettivi Comandi di Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o di militari. (Tali schede dovranno essere inviate tempestivamente in modo che giungano ai rispettivi Comuni improrogabilmente entro il 30 aprile).

C) ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco B). — ***I soli militari in forza*** alla convivenza alla data del censimento che debbono essere iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza sono ***i militari di carriera senza famiglia ed abitanti nella convivenza*** (esclusi i militari di carriera della R. Marina imbarcati):

a) che prima della mezzanotte del 20 aprile siano partiti ***per recarsi in licenza***, purchè il viaggio si effettui per via mare od abbia termine entro il 21 aprile;

b) che prima della mezzanotte del 20 aprile si siano allontanati dalla convivenza ***per servizio*** di scorta, accompagnamento, ecc. purchè effettuino il viaggio per via mare, e alla mezzanotte del 20 si trovino a bordo;

c) che siano giunti e presi in forza dalla convivenza dopo la mezzanotte del 20 aprile, in seguito a ***trasferimento da altra convivenza***, dalla quale siano partiti prima della mezzanotte del 20 aprile, e che durante il viaggio siano stati censiti altrove (come presenti) (ad es. in un albergo, a bordo di una nave, ecc.).

D) PROFESSIONE O CONDIZIONE. — Per i militari di qualsiasi Arma e di qualsiasi grado ***in servizio di leva***, o ***richiamati*** o ***volontari*** si indicheranno nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di convivenza le notizie riguardanti la professione che esercitavano da borghesi. Per i ***militari di carriera*** di qualsiasi Arma e qualsiasi grado, nella colonna 11 si indicherà il ***Grado***, l'***Arma*** e la ***Specialità***, mentre nelle colonne 12 e 13 si segnerà una lineetta (—).

2. ALTRI CORPI ACCASERMATI

Le guardie municipali, i vigili urbani, i pompieri e gli altri individui non militari, ma ***aventi obbligo di dimorare in caserma***, saranno considerati membri della convivenza e saranno censiti con le stesse norme dei militari; quelli che ***non hanno obbligo di dimorare in caserma*** saranno censiti come presenti nel foglio di famiglia della quale fanno parte anche se alla mezzanotte del 20 aprile si trovino nella caserma per servizio.

CONVIVENZE NON MILITARI

3. ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, ECC.

Nel foglio di queste convivenze dovranno essere scritte le notizie relative:

a) al ***capo della convivenza*** ed alle ***altre persone facenti parte del personale della convivenza***, eccezion fatta per quelle tenute a compilare un separato foglio di famiglia (v. terzo capoverso del punto 1° delle avvertenze generali in prima pagina);

b) agli ***ospiti*** che abbiano ***passata la notte dal 20 al 21 aprile*** nella convivenza;

c) agli ***ospiti*** che siano ***giunti alla convivenza nella giornata del 21 aprile***, e che ***non siano stati compresi come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza.***

Le notizie relative alle persone ospiti dell'albergo, locanda, pensione, ecc., verranno raccolte mediante apposite schede individuali (Mod. R. 3) compilate e firmate dagli ospiti stessi. Ogni scheda servirà per una sola persona, ed è fatto pertanto assoluto divieto di segnare su una stessa scheda due o più persone, anche se appartenenti ad una stessa famiglia.

Le schede verranno fatte compilare la sera del 20 aprile, a mano a mano che gli ospiti rientreranno nell'albergo, locanda, pensione, ecc. Per le persone in arrivo, anche durante la giornata del 21 aprile, ***e che non siano state già censite come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza***, le schede saranno fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza. A mano a mano che le schede saranno compilate dovranno essere trascritte, a cura del personale dell'albergo, locanda, pensione, ecc., nel foglio di convivenza ed a questo allegate.

4. COLLEGI, CONVITTI, CONVENTI, SEMINARI, ECC.

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

Per i giovani che si trovino in collegio od altro istituto di educazione, anche religioso o militare, dovrà essere considerato come Comune di ***dimora abituale*** quello ove ha dimora abituale la loro famiglia, o tutore, ecc. anche se la permanenza nel collegio, convitto, ecc., si protragga per la maggior parte dell'anno.

5. BREFOTROFI

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE. — Per i bambini ricoverati nel brefotrofio sarà considerato Comune di ***dimora abituale*** quello dove ha sede il brefotrofio.

B) ASSENTI TEMPORANEAMENTE. — I bambini collocati a ***balia*** dal brefotrofio, per i quali viene corrisposto un salario alla balia, saranno iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza del brefotrofio come ***assenti temporaneamente***, anche se si presuma che l'assenza debba protrarsi oltre il 31 luglio 1936. Quelli, invece, che sono rimasti affidati stabilmente ad una famiglia, della quale sono così venuti a far parte, non saranno denunciati nel foglio di convivenza del brefotrofio.

6. OSPEDALI, CASE DI CURA, MANICOMI, OSPIZI, ORFANOTROFI STABILIMENTI PENALI

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE. — Per gli individui ***ricoverati temporaneamente***, per i ***detenuti in attesa di giudizio*** e per i ***condannati a pena non superiore a 10 anni***, si considererà Comune di dimora abituale quello dove risiede la loro famiglia, e, se non hanno famiglia, quello della residenza anteriore al ricovero od alla detenzione.

Per gli individui ***ricoverati a tempo indeterminato*** (compresi i ricoverati in istituti di beneficenza, orfanotrofi, ecc. allo scopo di apprendervi un'arte o mestiere) e per i ***condannati a pena superiore a 10 anni***, si dichiarerà Comune di dimora abituale quello dove si trova la convivenza.

B) RELAZIONE DI CONVIVENZA. — Per i ricoverati ed i detenuti si segnerà nella colonna 3, come relazione di convivenza, la loro condizione di ricoverati o di detenuti.

C) PROFESSIONE O CONDIZIONE. — Per gli individui ***ricoverati temporaneamente*** e per i ***detenuti in attesa di giudizio***, o ***condannati a pena non superiore a 10 anni***, si indicherà nelle colonne 11, 12, 13, la occupazione, professione, ecc., esercitata prima del ricovero o della detenzione.

Per gli individui, invece, ***ricoverati a tempo indeterminato*** (compresi i ricoverati in istituti di beneficenza, orfanotrofi, ecc. allo scopo di apprendervi un'arte o mestiere) e per i ***condannati a pena superiore a 10 anni***, si indicherà nella colonna 11 la loro condizione di ricoverati o di detenuti già segnata nella colonna 4 anche se esercitino qualche mestiere nell'interno dell'istituto, stabilimento o casa di pena.

7. NAVI MERCANTILI, PIRO E MOTOPESCHERECCI

Il censimento delle persone imbarcate sulle navi di nazionalità italiana e straniera della marina mercantile è affidato alle ***Capitanerie di porto, Uffici marittimi*** e ***Delegazioni di spiaggia***, che riceveranno gli stampati occorrenti dai rispettivi Comuni, ai quali dovranno restituirli riempiti entro il 30 aprile 1936.

A) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA E STRANIERA PRESENTI IN PORTO ALLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE 1936. — A ciascuna di queste navi le predette autorità marittime provvederanno a far compilare un foglio di convivenza, nel quale dovranno essere indicate tutte le persone appartenenti all'***equipaggio*** ed i ***passeggeri*** che si trovino a bordo.

Nessuna di queste navi potrà partire dal porto, se il rispettivo comandante non avrà prima restituito all'Autorità marittima il foglio di censimento regolarmente riempito, a meno che non lo abbia già consegnato all'Autorità marittima di un porto nel quale ha approdato precedentemente.

B) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA, IN PARTENZA DAL PORTO PRIMA DELLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE 1936, DIRETTE AD ALTRO PORTO ITALIANO, NEL QUALE GIUNGANO DOPO IL 20 APRILE MA NON OLTRE IL GIORNO 30 SUCCESSIVO. — Anche a ciascuna di queste navi le suddette Autorità marittime faranno consegnare un foglio di convivenza, nel quale il Comandante della nave iscriverà l'equipaggio ed i passeggeri che si trovino a bordo. Tale foglio dovrà essere consegnato riempito all'Autorità marittima del porto di arrivo.

C) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA CHE ALLA DATA DEL CENSIMENTO SI TROVINO FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI E CHE NON SIANO DIRETTE AD UN PORTO ITALIANO O VI SIANO DIRETTE MA VI GIUNGANO DOPO IL 30 APRILE. — Gli equipaggi ed i passeggeri di tali navi non sono soggetti al censimento.

D) PIRO E MOTOPESCHERECCI. — Delle persone a bordo dei piro e motopescherecci l'Autorità marittima censirà solo le persone che non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile 1936; le persone invece che rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile dovranno essere censite come presenti nel foglio delle rispettive famiglie.

8. BARCHE E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO STRETTAMENTE LOCALE

È escluso dalla competenza dell'Autorità marittima portuale il censimento delle persone imbarcate sulle barche e sui galleggianti in ***servizio strettamente locale*** dei porti e delle rade e quindi non destinati alla navigazione, nonchè sui ***battelli addetti alla pesca limitata***. Il censimento delle persone in parola, come pure quello delle persone imbarcate sulle navi e sulle barche dei ***laghi, fiumi e lagune*** è di spettanza dei singoli Comuni, restando affidate al Podestà le attribuzioni che per le navi mercantili spettano alle Autorità marittime.

Anche il censimento delle persone presenti sui natanti di cui al presente paragrafo dovrà essere eseguito a bordo dei natanti stessi, purchè le persone stesse non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile, perchè in tal caso esse saranno censite, il 21 aprile, nel foglio della propria famiglia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Mod. R 2-bis

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPITA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPITA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1936 - Anno XIV

(R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII n. 1639)

FOGLIO DI CONVIVENZA

(Modello da usare, con gli appositi intercalari, per le convivenze con PIÙ di 15 persone presenti).

PROVINCIA ....

FRAZIONE DI CENSIMENTO ....

COMUNE ....

SEZIONE DI CENSIMENTO ....

PARROCCHIA ....

NUMERO DEL FOGLIO NELLA SEZIONE ....

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più SCRUPOLOSO SEGRETO D'UFFICIO e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale.

Specie della convivenza (albergo, ospedale, caserma, ecc.) ....

Denominazione della convivenza ....

Cognome e nome del capo della convivenza ....

Località (Indicare a seconda dei casi, il nome della borgata, villaggio, casale, ecc.) ....

Rione, quartiere, sestiere, ecc. ....

Via, strada, piazza, ecc. .... Numero .... Scala .... Piano .... Interno ....

La casa è situata in un centro abitato? (sì, no) ....; in caso affermativo indicare il nome del centro:

....

AVVERTENZE GENERALI

Per la inclusione delle singole persone nell'elenco ***A (presenti)*** o nell'elenco ***B (assenti temporaneamente)*** ***la presenza o l'assenza di esse dalla convivenza va riferita alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV.***

CONVIVENZA E DIMORA

1. CONVIVENZA. — Sono considerate ***convivenze*** gli Alberghi, locande, pensioni, affittaletti - Caserme, regie navi, semafori, fari, istituti, stabilimenti, ospedali e carceri militari - Collegi, convitti, conventi, seminari, comunità religiose - Brefotrofi - Ospedali, case di cura, manicomi, ospizi, stabilimenti penali non militari - Dormitori gratuiti, asili per i senza tetto, camerate, baracche, tende di operai, di agricoltori, sale per emigranti, ricoveri di mendicità - Case di prostituzione - Navi mercantili, piro e motopescherecci, barche, galleggianti, ecc.

Sarà considerato come ***capo della convivenza,*** la persona che è proprietaria dell'azienda o che la gestisce o che è direttore dell'istituto, il superiore della comunità, il comandante della nave, ecc.

Qualora il ***capo della convivenza,*** od ***altra persona facente parte del personale,*** non abiti nei locali della convivenza stessa, oppure vi abiti, ma con la propria famiglia, compilerà un foglio di famiglia separato per sè e per i componenti la sua famiglia, e non dovrà essere censito nel foglio della convivenza.

Il foglio della convivenza deve essere sottoscritto dal capo della convivenza o da chi ne fa le veci. Nel caso che egli abbia già compilato un proprio foglio di famiglia ne farà menzione di seguito alla firma.

Non sono da comprendere nel foglio di convivenza le ***persone morte prima della mezzanotte del 20 aprile*** e i ***bambini nati dopo la mezzanotte del 20 aprile.***

2. COMUNE DI DIMORA ABITUALE (Col. 10). — Si dovrà indicare il Comune nel quale il censito risiede per tutto o per la maggior parte dell'anno, salvo quanto è detto nelle avvertenze speciali per le singole convivenze nell'ultima pagina del presente foglio.

PERSONE PRESENTI *(Elenco A)*

3. Si debbono iscrivere nell'Elenco ***A*** tutte le persone che hanno passata la notte dal 20 al 21 aprile nei locali della convivenza ed anche quelle che ne erano lontane (in viaggio, a teatro, al lavoro, ecc.), ma che vi sono rientrate nella giornata del 21 aprile (salvo le eccezioni di cui ai numeri 2 e 7 delle avvertenze speciali dell'ultima pagina) ***senza essere state censite altrove.***

PERSONE ASSENTI TEMPORANEAMENTE *(Elenco B)*

4. ASSENTI TEMPORANEAMENTE. — Assenti temporaneamente ***dalla convivenza*** - da iscrivere nell'Elenco ***B*** - si devono intendere soltanto quelle persone che, essendosene allontanate provvisoriamente (per es. per affari, per viaggi, per cura o simili), ***conservano tuttora la propria abitazione nella convivenza e certamente vi ritorneranno non oltre il 31 luglio 1936-XIV,*** salvo quanto è detto nel successivo numero 5 e nelle avvertenze speciali nell'ultima pagina del presente foglio.

5. ASSENTI PER MOTIVI DI ISTRUZIONE. — I conviventi assenti temporaneamente per motivi di istruzione saranno inclusi nell'Elenco ***B*** del foglio della convivenza alla quale appartengono. Essi si considereranno ***assenti temporaneamente,*** anche se si presuma che la loro assenza debba protrarsi oltre il ***31 luglio 1936-XIV.***

PROFESSIONE O CONDIZIONE

6. Per la specificazione della professione si devono riempire tre colonne: 11, 12 e 13.

Nella **colonna 11**, si devono specificare con i maggiori particolari la ***professione, il mestiere, l'arte, la condizione.***

Nella **colonna 12,** si deve indicare la ***posizione nella professione,*** usando solo una delle dizioni specificate nelle avvertenze speciali contenute nell'allegato verde. *Non sono ammesse altre indicazioni.*

Nella **colonna 13,** si devono indicare, con i maggiori particolari, la ***natura dell'attività e la specie di lavorazione*** esercitate dalla azienda, ditta, società, ente, bottega artigiana, ecc., presso cui il censito era od è occupato, sia come prestatore d'opera sia come datore di lavoro, anche se trattasi di azienda individuale.

Per riempire in modo corretto le tre colonne sopraindicate occorre attenersi SCRUPOLOSAMENTE ALLE AVVERTENZE CONTENUTE NELL'ALLEGATO VERDE.

Per i militari in servizio di leva, richiamati e volontari, per i ricoverati in luoghi di cura e per i detenuti vedasi quanto è detto ai numeri 2 e 6 delle avvertenze speciali per le convivenze contenute nell'ultima pagina.

QUALORA SIANO STATE USATE INDICAZIONI GENERICHE IL FOGLIO SARÀ RESTITUITO ALLA CONVIVENZA CHE DOVRÀ RICOMPILARLO.

MODALITÀ PER L'USO DEGLI INTERCALARI

Al presente FOGLIO DI CONVIVENZA (Modello R 2 *bis*) vanno uniti gli intercalari CELESTI (Modello R 2 *bis* A) e, se del caso, gli intercalari GIALLI (Modello R 2 *bis* B).

Negli intercalari celesti debbono essere iscritti solo i censiti PRESENTI (Elenco A), mentre negli intercalari gialli debbono essere iscritti solo i censiti ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco B)

Circa i concetti di PRESENTE e di ASSENTE TEMPORANEAMENTE vedansi le avvertenze generali in prima pagina del presente foglio. Le eccezioni a tali concetti sono indicate nelle avvertenze speciali dell'ultima pagina del presente foglio.

Quando si siano usati due o più intercalari celesti, questi dovranno essere cuciti insieme.

Analogamente si farà per gli intercalari gialli.

GLI INTERCALARI CELESTI E GIALLI, COSÌ CUCITI, SARANNO ASSICURATI, MEDIANTE CUCITURA O IN ALTRO MODO, AL PRESENTE FOGLIO.

FIRMA DEGLI INTERCALARI

L'ultima pagina riempita dell'intercalare celeste (Mod. R 2 *bis* A) e l'ultima pagina riempita dell'intercalare giallo (Mod. R 2 *bis* B) dovranno essere sottoscritte dal CAPO DELLA CONVIVENZA e dall'UFFICIALE DI CENSIMENTO i quali scriveranno, prima della firma, la seguente dichiarazione: "Dichiaro che le notizie contenute in tutti gli intercalari sono conformi a verità".

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

AVVERTENZE SPECIAL PER LE CONVIVENZE

CONVIVENZE NON MILITARI

3. ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, ECC.

Nel foglio di queste convivenze dovranno essere scritte le notizie relative:

a) al *capo della convivenza* ed alle *altre persone facenti parte del personale della convivenza*, eccezion fatta per quelle tenute a compilare un separato foglio di famiglia (v. terzo capoverso del punto 1° delle avvertenze generali in prima pagina);

b) agli *ospiti* che abbiano *passata la notte dal 20 al 21 aprile* nella convivenza;

c) agli *ospiti* che siano *giunti alla convivenza nella giornata del 21 aprile*, e che *non siano stati compresi come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza*.

Le notizie relative alle persone ospiti dell'albergo, locanda, pensione, ecc., verranno raccolte mediante apposite schede individuali (Mod. R. 3) compilate e firmate dagli ospiti stessi. Ogni scheda servirà per una sola persona, ed è fatto pertanto assoluto divieto di segnare su una stessa scheda due o più persone, anche se appartenenti ad una stessa famiglia.

Le schede verranno fatte compilare la sera del 20 aprile, a mano a mano che gli ospiti rientreranno nell'albergo, locanda, pensione, ecc. Per le persone in arrivo, anche durante la giornata del 21 aprile, *e che non siano state già censite come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza*, le schede saranno fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza. A mano a mano che le schede saranno compilate dovranno essere trascritte, a cura del personale dell'albergo, locanda, pensione, ecc., nel foglio di convivenza ed a questo allegate.

4. COLLEGI, CONVITTI, CONVENTI, SEMINARI, ECC.

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

Per i giovani che si trovino in collegio od altro istituto di educazione, anche religioso o militare, dovrà essere considerato come Comune di *dimora abituale* quello ove ha dimora abituale la loro famiglia, o tutore, ecc. anche se la permanenza nel collegio, convitto, ecc., si protragga per la maggior parte dell'anno.

5. BREFOTROFI

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE. — Per i bambini ricoverati nel brefotrofio sarà considerato Comune di *dimora abituale* quello dove ha sede il brefotrofio.

B) ASSENTI TEMPORANEAMENTE. — I bambini collocati a *balia* dal brefotrofio, per i quali viene corrisposto un salario alla balia, saranno iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza del brefotrofio come *assenti temporaneamente*, anche se si presuma che l'assenza debba protrarsi oltre il 31 luglio 1936. Quelli, invece, che sono rimasti affidati stabilmente ad una famiglia, della quale sono così venuti a far parte, non saranno denunciati nel foglio di convivenza del brefotrofio.

6. OSPEDALI, CASE DI CURA, MANICOMI, OSPIZI, ORFANOTROFI STABILIMENTI PENALI

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE. — Per gli individui *ricoverati temporaneamente*, per i *detenuti in attesa di giudizio* e per i *condannati a pena non superiore a 10 anni*, si considererà Comune di dimora abituale quello dove risiede la loro famiglia, e, se non hanno famiglia, quello della residenza anteriore al ricovero od alla detenzione.

Per gli individui *ricoverati a tempo indeterminato* (compresi i ricoverati in istituti di beneficenza, orfanotrofi, ecc. allo scopo di apprendervi un'arte o mestiere) e per i *condannati a pena superiore a 10 anni*, si dichiarerà Comune di dimora abituale quello dove si trova la convivenza.

B) RELAZIONE DI CONVIVENZA. — Per i ricoverati ed i detenuti si segnerà nella colonna 3, come relazione di convivenza, la loro condizione di ricoverati o di detenuti.

C) PROFESSIONE O CONDIZIONE. — Per gli individui *ricoverati temporaneamente* e per i *detenuti in attesa di giudizio*, o *condannati a pena non superiore a 10 anni*, si indicherà nelle colonne 11, 12, 13, la occupazione, professione, ecc., esercitata prima del ricovero o della detenzione.

Per gli individui, invece, *ricoverati a tempo indeterminato* (compresi i ricoverati in istituti di beneficenza, orfanotrofi, ecc. allo scopo di apprendervi un'arte o mestiere) e per i *condannati a pena superiore a 10 anni*, si indicherà nella colonna 11 la loro condizione di ricoverati o di detenuti già segnata nella colonna 4 anche se esercitino qualche mestiere nell'interno dell'istituto, stabilimento o casa di pena.

7. NAVI MERCANTILI, PIRO E MOTOPESCHERECCI

Il censimento delle persone imbarcate sulle navi di nazionalità italiana e straniera della marina mercantile è affidato alle *Capitanerie di porto, Uffici marittimi* e *Delegazioni di spiaggia*, che riceveranno gli stampati occorrenti dai rispettivi Comuni, ai quali dovranno restituirli riempiti entro il 30 aprile 1936.

A) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA E STRANIERA PRESENTI IN PORTO ALLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE 1936. — A ciascuna di queste navi le predette autorità marittime provvederanno a far compilare un foglio di convivenza, nel quale dovranno essere indicate tutte le persone appartenenti all'*equipaggio* ed i *passeggeri* che si trovino a bordo.

Nessuna di queste navi potrà partire dal porto, se il rispettivo comandante non avrà prima restituito all'Autorità marittima il foglio di censimento regolarmente riempito, a meno che non lo abbia già consegnato all'Autorità marittima di un porto nel quale ha approdato precedentemente.

B) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA, IN PARTENZA DAL PORTO PRIMA DELLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE 1936, DIRETTE AD ALTRO PORTO ITALIANO, NEL QUALE GIUNGANO DOPO IL 20 APRILE MA NON OLTRE IL GIORNO 30 SUCCESSIVO. — Anche a ciascuna di queste navi le suddette Autorità marittime faranno consegnare un foglio di convivenza, nel quale il Comandante della nave iscriverà l'equipaggio ed i passeggeri che si trovino a bordo. Tale foglio dovrà essere consegnato riempito all'Autorità marittima del porto di arrivo.

C) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA CHE ALLA DATA DEL CENSIMENTO SI TROVINO FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI E CHE NON SIANO DIRETTE AD UN PORTO ITALIANO O VI SIANO DIRETTE MA VI GIUNGANO DOPO IL 30 APRILE. — Gli equipaggi ed i passeggeri di tali navi non sono soggetti al censimento.

D) PIRO E MOTOPESCHERECCI. — Delle persone a bordo dei piro e motopescherecci l'Autorità marittima censirà solo le persone che non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile 1936; le persone invece che rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile dovranno essere censite come presenti nel foglio delle rispettive famiglie.

8. BARCHE E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO STRETTAMENTE LOCALE

È escluso dalla competenza dell'Autorità marittima portuale il censimento delle persone imbarcate sulle barche e sui galleggianti in *servizio strettamente locale* dei porti e delle rade e quindi non destinati alla navigazione, nonchè sui *battelli addetti alla pesca limitata*. Il censimento delle persone in parola, come pure quello delle persone imbarcate sulle navi e sulle barche dei *laghi, fiumi* e *lagune* è di spettanza dei singoli Comuni, restando affidate al Podestà le attribuzioni che per le navi mercantili spettano alle Autorità marittime.

Anche il censimento delle persone presenti sui natanti di cui al presente paragrafo dovrà essere eseguito a bordo dei natanti stessi, purchè le persone stesse non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile, perchè in tal caso esse saranno censite, il 21 aprile, nel foglio della propria famiglia.

CONVIVENZE MILITARI

1. CONVIVENZE MILITARI

(*Caserme, regie navi, semafori, fari, istituti, stabilimenti, ospedali, carceri, ecc.*)

Per ogni convivenza, ed a cura del rispettivo comandante, direttore, ecc., dovrà essere compilato un foglio di convivenza, tenendo presente che ***non vi dovranno essere compresi* (*nè nell'elenco A, nè nell'elenco B*)**:

I) i militari di qualsiasi Arma e grado *che non siano in forza alla convivenza*, anche se vi si trovino presenti occasionalmente alla data del censimento;

II) i militari di qualsiasi Arma e grado che *pur essendo in forza alla convivenza* non vi abitino o vi abitino con la propria famiglia, anche se alla data del censimento si trovino nei locali della convivenza per ragioni di servizio. Questi militari dovranno essere censiti nel foglio della propria famiglia o di altra famiglia, o della convivenza non militare (albergo, ecc.) nella quale abitino.

Per tutti gli altri militari, in forza alla convivenza, si seguiranno le norme di cui ai seguenti paragrafi A) B) C) D).

I fogli di convivenza compilati dai Comandanti delle Regie navi dovranno essere trasmessi al Podestà del Comune nel cui porto la nave si trovi alla mezzanotte del 20 aprile, o, se in navigazione e diretta ad un porto italiano, al Podestà del Comune nel cui porto approdi per la prima volta dopo la mezzanotte del 20 ma non più tardi del 30 aprile.

Sulle Regie navi dirette a porti stranieri, o dirette a porti italiani nei quali giungano dopo il 30 aprile, il censimento non dovrà essere eseguito.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE (colonna 10). — Per i militari di qualsiasi grado appartenenti a qualsiasi Arma si deve considerare come Comune di dimora abituale:

a) quello ove dimorano abitualmente le loro famiglie o, in mancanza di famiglia, quello in cui dimoravano abitualmente prima della chiamata alle armi, se si tratti di *militari in servizio di leva, richiamati* o *volontari*;

b) quello ove ha sede la convivenza cui appartengono, se si tratti di militari di *carriera*.

Per i militari di carriera della R. Marina, *imbarcati e in forza su navi da guerra*, deve però considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove risiede la loro famiglia o, in mancanza, il Comune sede del Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali; il Comune sede della Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o altri militari di carriera.

B) PRESENTI (Elenco A). — Dovranno essere censiti nell'Elenco A del foglio di convivenza i militari di qualsiasi grado *in forza alla convivenza ed in essa presenti* alla data del censimento (salva l'eccezione, come s'è detto, di cui al punto II)

Dovranno pure essere censiti nell'Elenco A, come se fossero presenti nella convivenza, i militari di qualsiasi grado che, *senza essere stati perduti di forza dalla convivenza*, ne siano lontani:

a) perchè *in viaggio di licenza*, purchè esso non si effettui per via mare ed abbia termine dopo il 21 aprile: se il viaggio termini entro il 21 aprile o si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

b) perchè in *servizio* di guardia, piantone, ecc. oppure in viaggio per servizio di scorta, di accompagnamento, ecc. purchè questo non si effettui per via mare: se il viaggio si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

c) perchè *ricoverati temporaneamente* all'infermeria o in altro luogo di cura, o detenuti sotto processo.

Dovranno infine essere censiti nell'Elenco A i militari che, *trasferiti da altra convivenza*, siano presi in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile, purchè non siano stati censiti durante il viaggio su navi o in alberghi ecc. e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 20 aprile.

Per i militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su navi da guerra (presenti od assenti dalla nave) dovrà essere ***anche*** compilata una ***scheda individuale Mod. R. 4*** (colore arancione) da inviarsi al Podestà dei Comuni sedi dei rispettivi Comandi di Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali; ai Podestà dei Comuni sedi dei rispettivi Comandi di Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o di militari. (Tali schede dovranno essere inviate tempestivamente in modo che giungano ai rispettivi Comuni improrogabilmente entro il 30 aprile).

C) ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco B). — ***I soli militari in forza*** alla convivenza alla data del censimento che debbono essere iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza sono ***i militari di carriera senza famiglia ed abitanti nella convivenza*** (esclusi i militari di carriera della R. Marina imbarcati):

a) che prima della mezzanotte del 20 aprile siano partiti ***per recarsi in licenza***, purchè il viaggio si effettui per via mare od abbia termine entro il 21 aprile;

b) che prima della mezzanotte del 20 aprile si siano allontanati dalla convivenza ***per servizio*** di scorta, accompagnamento, ecc. purchè effettuino il viaggio per via mare, e alla mezzanotte del 20 si trovino a bordo;

c) che siano giunti e presi in forza dalla convivenza dopo la mezzanotte del 20 aprile, in seguito a ***trasferimento da altra convivenza***, dalla quale siano partiti prima della mezzanotte del 20 aprile, e che durante il viaggio siano stati censiti altrove (come presenti) (ad es. in un albergo, a bordo di una nave, ecc.).

D) PROFESSIONE O CONDIZIONE. — Per i militari di qualsiasi Arma e di qualsiasi grado ***in servizio di leva***, o ***richiamati*** o ***volontari*** si indicheranno nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di convivenza le notizie riguardanti la professione che esercitavano da borghesi. Per i ***militari di carriera*** di qualsiasi Arma e qualsiasi grado, nella colonna 11 si indicherà il ***Grado***, l'***Arma*** e la ***Specialità***, mentre nelle colonne 12 e 13 si segnerà una lineetta (—).

2. ALTRI CORPI ACCASERMATI

Le guardie municipali, i vigili urbani, i pompieri e gli altri individui non militari, ma ***aventi obbligo di dimorare in caserma***, saranno considerati membri della convivenza e saranno censiti con le stesse norme dei militari; quelli che ***non hanno obbligo di dimorare in caserma*** saranno censiti come presenti nel foglio di famiglia della quale fanno parte anche se alla mezzanotte del 20 aprile si trovino nella caserma per servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Prima di riempire il foglio leggere attentamente le avvertenze (*vedi prima ed ultima pagina della copertina*) **Scrivere in modo**

NUMERO D'ORDINE	COGNOME	NOME	PATERNITÀ	RELAZIONE di convivenza	SESSO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			COMUNE di dimora abituale
	Ordine da seguire: I. - Personale direttivo, di amministrazione, di servizio, di assistenza, ecc. II. - Persone ospitate, assistite, detenute, ecc. *Per le donne coniugate o vedove scrivere prima il cognome del marito e poi quello da nubile*		Indicare il nome del padre facendolo precedere dalla indicazione ***di***, oppure ***fu***, a seconda dei casi	*Da riferirsi al capo della convivenza anche se assente; scrivere secondo i casi:* Capo, direttore, impiegato, infermiere, ospite, ricoverato, detenuto, ecc.	*Se maschio scrivere* **M** *Se femmina scrivere* **F**	Indicare se celibe o nubile, coniugato, vedovo, separato legalmente, divorziato	Giorno	Mese	Anno	Indicare per ciascuna persona il Comune nel quale dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno (Vedansi le eccezioni nelle avvertenze speciali per le varie specie di convivenze nell'ultima pagina della copertina)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Elenco A - Persone PRESENTI nella convivenza

Mod. R 2bis A
(Intercalare del Mod. R 2 bis)

chiaro, usando l'INCHIOSTRO e non la matita. ***ATTENZIONE! – Per le professioni consultare il foglio verde allegato.***

PROFESSIONE o CONDIZIONE – POSIZIONE – RAMO DI ATTIVITÀ
(*Le persone* disoccupate *o* ammalate *al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero date prima di essere disoccupate o ammalate*)
(vedere le avvertenze speciali nel foglio verde allegato)

Colonna riservata all'Ufficio

PROFESSIONE O CONDIZIONE

Indicare dettagliatamente e con la **massima precisione** *la professione, il mestiere, l'arte, la condizione. A tal fine si dovranno usare termini tecnici appropriati e, se del caso, quelli contemplati dai patti di lavoro o che siano di uso locale o dialettale.*

Per l'AGRICOLTURA si dirà, ad esempio, ***proprietario coltivatore, gabellotto, enfiteuta, parzonaro, terraticante, mezzadro, compartecipante, enotecnico, amministratore, direttore, contabile, bracciante agricolo, mesaloro, gualano, bifolco, camparo d'acqua, ortolano, giumentaro, ecc.*** *Qualora il censito sia* CONDUTTORE DI TERRENI A PIÙ TITOLI, *dovrà specificare tali titoli e quindi scrivere, a seconda dei casi,* ***conduttore in proprio e affittuario; proprietario e fittavolo coltivatore; beneficiario e fittuario, ecc.; affittuario coltivatore e terzaiolo; terraticante e colono a terzo; ecc.***

Qualora il censito oltre a essere conduttore-coltivatore presti il proprio lavoro presso aziende di terzi come giornaliero o compartecipante, ecc. dovrà indicare entrambe le ATTIVITÀ ESERCITATE PROMISCUAMENTE. *Così, ad es., scriverà:* ***coltivatore in proprio e bracciante; giornaliero di campagna e affittuario-coltivatore; proprietario-coltivatore e giornaliero di campagna; bracciante di campagna e fittavolo coltivatore; ecc.***

Per le ***PROFESSIONI NON AGRICOLE****, si dovrà indicare la sola* ***professione principale*** *cioè quella che per continuità di lavoro o importanza economica o altre considerazioni è ritenuta la più importante, evitando però l'uso di termini generici. Così ad es. si dirà:* ***Industriale prodotti chimici; aggiustatore meccanico; tornitore in ferro; tipografo linotipista; ebanista, ecc. – Negoziante in legnami; droghiere; gelatiere. – Cameriere; ecc. – Impiegato di Stato*** *(specificando la qualifica o il grado)*; ***contabile; cassiere; dattilografo; commesso; ecc. – Pittore; scultore; ecc. – Studente; scolaro; ecc. – Sacerdote o regolare; pastore evangelico; rabbino; ecc.***

Per i militari di carriera e simili si dovrà indicare il Grado, l'Arma e la Specialità (ad es.: ***Tenente Genio Telegrafisti; Capitano R. Marina Commissariato; Guardia municipale; Pompiere; ecc.****).*

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

Si dovrà scrivere in questa colonna una delle espressioni indicate qui di seguito: **non è ammesso l'uso di altri termini.**

Se il censito è occupato nell'AGRICOLTURA scriverà, a seconda dei casi (vedansi le Avvertenze nel foglio verde allegato) *una delle seguenti undici espressioni:* 1) **Conduttore in proprio;** 2) ***Enfiteuta;*** 3) ***Usufruttuario;*** 4) ***Affittuario;*** 5) ***Conduttore di terreni a più titoli*** *(alle precedenti espressioni si aggiungerà la parola* ***coltivatore****, nel caso in cui il conduttore coltivi direttamente l'azienda da solo o con l'aiuto dei famigliari e, al* ***più****,* ***di UN*** *garzone);* 6) ***Colono parziario;*** 7) ***Conduttore e lavoratore*** *(o viceversa);* 8) ***Impiegato;*** 9) **Compartecipante;** 10) ***Lavoratore a contratto annuo;*** 11) ***Lavoratore a giornata.***

Se il censito è occupato nell' ***INDUSTRIA****, nel* ***COMMERCIO****, nelle* ***AZIENDE DI CREDITO E ASSICURAZIONE****, nelle* ***AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE****, scriverà, a seconda dei casi* (vedansi le Avvertenze nel foglio verde allegato) *una delle seguenti sette espressioni:* 1) ***Padrone (o datore di lavoro);*** 2) ***Artigiano senza dipendenti;*** 3) ***Artigiano con dipendenti;*** 4) ***Direttore o dirigente;*** 5) ***Impiegato;*** 6) ***Fattorino, usciere, bidello, domestica, ecc.;*** 7) ***Operaio (o garzone, o apprendista).***

Se il censito esercita una ***LIBERA PROFESSIONE*** *od* ***ARTE****, dovrà scrivere:* ***Libero professionista o Artista.***

Per gli ***ADDETTI A UN CULTO*** *si dovrà indicare, se del caso,* ***vescovo; parroco; insegnante; infermiere; ecc.; converso; ecc.***

RAMO DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA, DITTA, SOCIETÀ, ENTE, ECC.

presso cui il censito è od era occupato

Non si deve indicare il nome dell'azienda, ditta, ente, ecc., bensì la **natura** *dell'attività* (agricola, forestale, industriale, commerciale, creditizia, ecc.) *esercitata dall'azienda, ditta, ente, ecc., presso cui il censito è od era occupato (ad es.:* ***Azienda agricola; azienda forestale; azienda zootecnica – Pastificio; fabbrica automobili; filatura cotone; tessitura lana; fabbrica concimi – Commercio ingrosso cereali; commercio minuto generi alimentari – Provincia; Comune; Ministero Finanze; Federazione Artigiani – Studio legale; gabinetto dentistico – R. Ginnasio-Liceo, ecc.****).*

STRANIERI

Indicare lo Stato di appartenenza

Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) indicare l'ultima cittadinanza posseduta o, in difetto, la nazionalità (es. apolide, già russo).

A	11	12	13	14

alla mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: Mussolini.

Prima di riempire il foglio leggere attentamente le avvertenze *(vedi prima ed ultima pagina della copertina)* ***Scrivere in modo***

NUMERO D'ORDINE	COGNOME	NOME	PATERNITÀ	RELAZIONE di convivenza	SESSO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			COMUNE di dimora abituale
							Giorno	Mese	Anno	
	Ordine da seguire: I. - Personale direttivo, di amministrazione, di servizio, di assistenza, ecc. II. - Persone ospitate, assistite, detenute, ecc. *Per le donne coniugate o vedove scrivere prima il cognome del marito e poi quello da nubile*		Indicare il nome del padre facendolo precedere dalla indicazione ***di***, oppure ***fu***, a seconda dei casi	*Da riferirsi al capo della convivenza anche se assente; scrivere, secondo i casi:* Capo, direttore, impiegato, infermiere, ospite, ricoverato, detenuto ecc.	*Se maschio scrivere* **M** *Se femmina scrivere* **F**	Indicare se celibe o nubile, coniugato, vedovo, separato legalmente, divorziato				Indicare per ciascuna persona il Comune nel quale dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno **(Vedansi le eccezioni nelle avvertenze speciali per le varie specie di convivenze nell'ultima pagina della copertina)**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Elenco *B* - Persone che fanno parte abitualmente della convivenza ma che ne sono

(Vedi i punti 4 e 5 delle avvertenze generali in prima pagina della copertina; il punto C) del para

(*) Le colonne 13 e 14 sono state soppresse in questo intercalare (Mod. **R 2-*bis* B**).

Mod. R 2bis B
(Intercalare del Mod. R 2 bis)

chiaro, usando l' INCHIOSTRO e non la matita. ***ATTENZIONE! - Per le professioni consultare il foglio verde allegato.***

Colonna riservata all'Ufficio	PROFESSIONE o CONDIZIONE - POSIZIONE (*Le persone* disoccupate o ammalate *al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero date prima di essere disoccupate o ammalate*) **(vedere le avvertenze speciali nel foglio verde allegato)**		LUOGO OVE SI TROVA L'ASSENTE	MOTIVO DELL'ASSENZA	DA QUANTO TEMPO è assente dalla convivenza	DATA del presunto ritorno
	PROFESSIONE O CONDIZIONE *Indicare dettagliatamente e con la* **massima precisione** *la professione, il mestiere, l'arte, la condizione. A tal fine si dovranno usare termini tecnici appropriati e, se del caso, quelli contemplati dai patti di lavoro o che siano di uso locale o dialettale.* *Per l'AGRICOLTURA si dirà, ad esempio,* ***proprietario coltivatore, gabellotto, enfiteuta, parzonaro, terralicante, mezzadro, compartecipante, enotecnico, amministratore, direttore, contabile, bracciante agricolo, mesaloro, guaiano, bifolco, camparo d'acqua, ortolano, giumentaro, ecc.*** *Per le PROFESSIONI NON AGRICOLE, si dovrà indicare la sola* ***professione principale*** *cioè quella che per continuità di lavoro o importanza economica o altre considerazioni è ritenuta la più importante, evitando però l'uso di termini generici. Così ad es. si dirà:* ***Industriale prodotti chimici; aggiustatore meccanico; tornitore in ferro; tipografo linotipista; ebanista; ecc. - Negoziante in legnami; droghiere; gelatiere. - Cameriere; ecc. - Impiegato di Stato*** *(specificando la qualifica o il grado)*; ***contabile; cassiere; dattilografo; commesso; ecc. - Pittore; scultore; ecc. - Studente; scolaro; ecc. - Sacerdote o regolare; pastore evangelico; rabbino; ecc.*** *Per i militari di carriera e simili si dovrà indicare il Grado, l'Arma e la Specialità (ad es.:* ***Tenente Genio Telegrafisti; Capitano R. Marina Commissariato; Guardia municipale; Pompiere; ecc.****)*	**POSIZIONE NELLA PROFESSIONE** *Si dovrà scrivere in questa colonna una delle espressioni indicate qui di seguito:* **non è ammesso l'uso di altri termini.** *Se il censito è occupato nell'AGRICOLTURA scriverà, a seconda dei casi* (vedansi le Avvertenze nel foglio verde allegato) *una delle seguenti undici espressioni:* 1) ***Conduttore in proprio;*** 2) ***Enfiteuta;*** 3) ***Usufruttuario;*** 4) ***Affittuario;*** 5) ***Conduttore di terreni a più titoli*** *(alle precedenti espressioni si aggiungerà la parola* ***coltivatore****, nel caso in cui il conduttore coltivi direttamente l'azienda da solo o con l'aiuto dei familiari e, al più, di UN garzone)*; 6) ***Colono parziario;*** 7) ***Conduttore e lavoratore*** *(o viceversa)*; 8) ***Impiegato;*** 9) ***Compartecipante;*** 10) ***Lavoratore a contratto annuo;*** 11) ***Lavoratore a giornata.*** *Se il censito è occupato nell'INDUSTRIA, nel COMMERCIO, nelle AZIENDE DI CREDITO E ASSICURAZIONE, nelle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, scriverà, a seconda dei casi* (vedansi le Avvertenze nel foglio verde allegato) *una delle seguenti sette espressioni:* 1) ***Padrone*** (*o* ***datore di lavoro****)*; 2) ***Artigiano senza dipendenti;*** 3) ***Artigiano con dipendenti;*** 4) ***Direttore o dirigente;*** 5) ***Impiegato;*** 6) ***Fattorino, usciere, bidello, domestica, ecc.;*** 7) ***Operaio*** *(o* ***garzone****, o* ***apprendista****)*. *Se il censito esercita una LIBERA PROFESSIONE ed ARTE dovrà scrivere:* ***Libero professionista o Artista.*** *Per gli ADDETTI A UN CULTO si dovrà indicare, se del caso,* ***vescovo; parroco; insegnante; infermiere; ecc.; converso; ecc.***	*Se nello stesso* Comune, *scrivere l'indirizzo; se in altro* Comune, Colonia *o* Stato Estero, *indicare il* Comune, *la* Colonia *o semplicemente* Africa Orientale *o lo* Stato Estero	Si scriverà ad es.: servizio di leva; richiamo alle armi; lavoro; affari; cura; ecc.	Indicare il numero degli anni, dei mesi o dei giorni	Indicare il mese del 1936, o l'anno per gli anni successivi
A	11	12 (*)	15 (*)	16	17	18

ASSENTI TEMPORANEAMENTE alla mezzanotte del 20 aprile 1936 - Anno XIV

grafo 1, e il punto B) del paragrafo 5 delle avvertenze speciali in ultima pagina della copertina).

A	11	12	15	16	17	18

MOD. R 3

STANZA N. ....

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1936 – Anno XIV

COMUNE DI .... PROVINCIA DI ....

SCHEDA INDIVIDUALE
PER ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE, ECC.

da riempirsi per ogni ospite presente nell'albergo, pensione, locanda, ecc., *alla mezzanotte del 20 aprile 1936*, o arrivato nella *giornata del 21 aprile*, che non sia stato censito come presente nel foglio di altra famiglia o convivenza.

Specie e denominazione dell'albergo, pensione, locanda, ecc. ....

....

Via, strada, piazza ....

Cognome e nome del proprietario, direttore o capo, ecc. ....

....

AVVERTENZE

Le notizie relative alle persone che sono ospiti dell'albergo, pensione, locanda, ecc., saranno raccolte mediante la presente scheda individuale che dovrà essere compilata e firmata dagli ospiti stessi o, nel caso di più persone componenti una famiglia, dal capo della famiglia. Ove la persona, o il capo della famiglia, non sia in grado di compilare la scheda, questa dovrà essere compilata dal proprietario dell'albergo, pensione, locanda, ecc., o da un suo incaricato.

Si dovrà compilare una scheda per ciascuna persona, ed è fatto assoluto divieto di segnare su una sola scheda due o più persone anche se appartenenti ad una stessa famiglia.

Le schede dovranno essere fatte compilare la sera del 20 aprile a mano a mano che gli ospiti rientrano nell'albergo, pensione, locanda, ecc.

Per le *persone in arrivo* durante la giornata del 21 aprile, *che non siano state già censite altrove come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza*, le schede saranno fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza.

È fatto obbligo al proprietario dell'albergo, pensione, locanda, ecc., di confrontare le notizie dichiarate nella presente scheda con i documenti personali (carta d'identità, passaporto, tessera ferroviaria, ecc.), esibiti dall'ospite.

Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata, in caso di recidiva, fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale.

(Art. 18 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)

(recto)

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche senza alcun riferimento individuale.

1. COGNOME E NOME ....
2. PATERNITÀ (di o fu) ....
3. SESSO ....
4. STATO CIVILE (celibe o nubile – coniugato – vedovo – separato legalm. – divorziato) ....
5. DATA DI NASCITA: giorno ...... mese .... anno ....
6. COMUNE DI DIMORA ABITUALE ....
7. PROFESSIONE – ARTE – MESTIERE O CONDIZIONE.

Le persone disoccupate o ammalate al momento del censimento dovranno dare le stesse risposte che avrebbero dato prima di essere disoccupate o ammalate.

a) **Professione o condizione:** si devono specificare con i maggiori particolari, la professione, il mestiere, l'arte, o la condizione. Chi esercita due o più professioni dovrà indicare solo la professione principale, cioè quella che per continuità di lavoro o importanza economica, o per altre considerazioni è ritenuta la più importante.

....

b) **Posizione nella professione:** si deve indicare la posizione nella professione, usando solo una delle seguenti dizioni: ***per l'agricoltura:*** 1) conduttore in proprio; 2) enfiteuta; 3) usufruttuario; 4) affittuario; 5) conduttore di terreni a più titoli; 6) colono parziario; 7) coadiuvante; 8) conduttore e lavoratore (o viceversa); 9) impiegato; 10) compartecipante; 11) lavoratore a contratto annuo; 12) lavoratore a giornata. ***Per l'industria, artigianato, trasporti, commercio, ecc.:*** 1) padrone (datore di lavoro), libero professionista; 2) artigiano senza dipendenti; 3) artigiano con dipendenti; 4) direttore o dirigente; 5) impiegato; 6) fattorino, usciere, bidello, domestica, ecc.; 7) operaio (o garzone o apprendista); 8) coadiuvante.

....

c) **Ramo di attività dell'azienda, ditta, società, ente, ecc., presso cui il censito è od era occupato:** si devono indicare con i maggiori particolari la natura dell'attività e la specie di lavorazione esercitata dalla azienda, ditta, società, ente, bottega artigiana, ecc., presso cui il censito era od è occupato, sia come prestatore d'opera, sia come datore di lavoro, anche se trattasi di azienda individuale.

....

8. STRANIERI (indicare lo Stato di appartenenza).

Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) ***indicare l'ultima cittadinanza posseduta, o, in difetto, la nazionalità (es.:*** **apolide, già russo)**

....

Dichiaro che le notizie contenute nella presente ***scheda sono conformi a verità.***

FIRMA DELLA PERSONA ....

Comune di ordinaria residenza e indirizzo dell'abitazione ....

....

Documenti esibiti ....

FIRMA DEL PROPRIETARIO, DIRETTORE O CAPO DELL'ALBERGO, ECC.:

....

(verso)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

Mod. R 4

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1936 – Anno XIV

R. NAVE ....

SCHEDA INDIVIDUALE

PER UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI CARRIERA DELLA R. MARINA, IMBARCATI E SENZA FAMIGLIA

da compilarsi a cura del comando della nave, per ognuna delle suddette persone, siano esse, alla data del censimento, presenti a bordo, o assenti temporaneamente *ma sempre in forza*

e da inviarsi (in modo che giunga improrogabilmente entro il 30 Aprile)

al COMUNE DI (*) ....

....

Provincia di ....

(*) Indicare il Comune in cui ha sede il Dipartimento militare marittimo di ascrizione se si tratti di ufficiale; il Comune in cui ha sede la Capitaneria di porto di ascrizione se si tratti di sottufficiale o militare.

(Recto)

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche senza alcun riferimento individuale

1. COGNOME E NOME ....

2. PATERNITÀ (di o fu) ....

3. SESSO ....

4. STATO CIVILE (celibe o nubile – coniugato – vedovo – separato legalmente – divorziato)

....

5. DATA DI NASCITA: giorno .... mese .... anno ....

6. COMUNE DI DIMORA ABITUALE (indicare il Comune in cui ha sede il Dipartimento militare marittimo di ascrizione se si tratti di ufficiale; il Comune in cui ha sede la Capitaneria di porto di ascrizione se si tratti di sottufficiale o militare)

....

7. PROFESSIONE – ARTE – MESTIERE O CONDIZIONE (indicare l'Arma, il Grado e la Specialità)

....

Dichiaro che le notizie contenute nella presente scheda sono conformi a verità

FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE ....

Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata, in caso di recidiva, fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale.

(Art. 18 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238).

(Verso)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

Modello P 12

VIII CENSIMEMTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE — 21 APRILE 1936-XIV

PAG. ......

STATO DI SERVIZIO PROVVISORIO

Provincia ....

Comune ....

Frazione ....

Centro ....

SEZIONE N. ......

CUCIRE INSIEME LUNGO QUESTA LINEA TUTTE LE PAGINE DELLA SEZIONE

LOCALITÀ, VIA, PIAZZA, ECC.	N. civico del fabbricato	Abitazione			COGNOME E NOME DEL CAPO FAMIGLIA O SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA CONVIVENZA	Consegna e ritiro dei fogli di famiglia o di convivenza			*Annotazioni*
		Scala di accesso	Piano (cui trovasi)	Numero interno		Consegna		Ritiro	
						Il giorno	Firma del ricevente	Il giorno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Firma dell'Ufficiale di Censimento che ha ***consegnato*** i fogli elencati nella presente pagina ....

Firma dell'Ufficiale di Censimento che ha ***ritirato*** i fogli elencati nella presente pagina ....

PAG. ....

LOCALITÀ VIA, PIAZZA, ECC.	N. civico del fabbricato	Abitazione			COGNOME E NOME DEL CAPO FAMIGLIA O SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA CONVIVENZA	Consegna o ritiro dei fogli di famiglia o di convivenza			Annotazioni
		Scala di accesso	Piano a cui trovasi	Numero interno		Consegna		Ritiro	
						Il giorno	Firma del ricevente	Il giorno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Firma dell'Ufficiale di Censimento che ha ***consegnato*** i fogli elencati nella presente pagina ....

Firma dell'Ufficiale di Censimento che ha ***ritirato*** i fogli elencati nella presente pagina ....

CUCIRE INSIEME LUNGO QUESTA LINEA TUTTE LE PAGINE DELLA SEZIONE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Modello **P 13**

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE — 21 APRILE 1936-XIV

PAG. ......

STATO DI SEZIONE DEFINITIVO

Provincia ....

Comune ....

Frazione ....

Centro ....

SEZIONE N. ......

N. progr. del foglio di famiglia o di convivenza nella Sezione	LOCALITÀ, VIA, PIAZZA, ECC.	N. civico del fabbricato	Scrivere C o S (1)	ABITAZIONE: Scala di accesso	ABITAZIONE: Piano a cui trovasi	ABITAZIONE: N. interno	COGNOME E NOME DEL CAPO FAMIGLIA O SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA CONVIVENZA	PRESENTI: MF	PRESENTI: M	PRESENTI: F	ASSENTI temporaneamente fuori del Regno: MF	ASSENTI temporaneamente fuori del Regno: M	ASSENTI temporaneamente fuori del Regno: F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Riporto da pag.						
							Riportare...						

(1) Scrivere *C* se la casa fa parte del centro, altrimenti scrivere *S*.

CUCIRE INSIEME LUNGO QUESTA LINEA TUTTE LE PAGINE DELLA SEZIONE

N. progr. del foglio di famiglia o di convivenza nella Sezione	LOCALITÀ, VIA, PIAZZA, ECC.	N. civico del fabbricato	Scrivere C o S (1)	ABITAZIONE			COGNOME E NOME DEL CAPO FAMIGLIA O SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA CONVIVENZA	PRESENTI			ASSENTI temporaneamente fuori del Regno		
				Scala di accesso	Piano a cui trovasi	N. interno		MF	M	F	MF	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Riporto da pag.						
							Riportare...						

(1) Scrivere **C** se la casa fa parte del centro, altrimenti scrivere ***S***.

CUCIRE INSIEME LUNGO QUESTA LINEA TUTTE LE PAGINE DELLA SEZIONE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Modello P 14

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE — 21 APRILE 1936-XIV

PROSPETTO RIASSUNTIVO

PAG. ....

Comune .... Provincia ....

FRAZIONE DI CENSIMENTO		DENOMINAZIONE DEL CENTRO	Num. d'ordine progressivo della SEZIONE nel Comune	Num. delle pagine di cui si compone lo stato di Sezione definitivo	FAMIGLIE		CONVIVENZE	Num. complessivo delle famiglie e delle conviv. (coll. 6+8)	PRESENTI			ASSENTI temporaneamente FUORI DEL REGNO		
Denominazione	Lettera ordinale della Frazione			N.	N.	di cui interamente assenti N.	N.		MF	M	F	MF	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AVVERTENZA. — Dopo aver riportati i dati di tutte le Sezioni di una frazione, si dovrà farne la somma per ottenere i dati relativi alla intera frazione. Ultimata la trascrizione dei dati di tutte le Sezioni, ed eseguiti tutti i totali per frazione, si dovrà eseguire la somma di questi ultimi, per ottenere il totale generale del Comune.

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE – 21 APRILE 1936-XIV

ITINERARIO

Frazione .... **Sezione N.**

UFFICIALE DI CENSIMENTO Sig. ....

Abitante in Via .... *N.* ....

RIONE, QUARTIERIE, SESTIERE, ecc., oppure: LOCALITÀ (borgata, villaggio, casale, ecc.)	NOME DELLE VIE, PIAZZE, STRADE, ecc.	NUMERI CIVICI DELLE CASE COMPRESE NELLA SEZIONE				PARROCCHIA	*ANNOTAZIONI*
		dispari		pari			
1	2	3	4	5	6	7	8

NOTA. — Indicare il primo e l'ultimo numero civico delle case di ogni via, piazza, strada, ecc. Se una stessa via, piazza, ecc. è divisa fra due o più Sezioni precisare tutti i numeri assegnati alla presente Sezione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE – 21 Aprile 1936-XIV

COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE (1)

Comune di .... *Provincia di* .... *Sezione* ....

GIORNI	Numero dei fogli regolari restituiti dall'Ufficiale di Censimento all'Ufficio Comunale	POPOLAZIONE PRESENTE		
		MF	M	F
22 Aprile				
23 Aprile				
al 23 Aprile . . .				
24 Aprile				
al 24 Aprile . . .				
25 Aprile				
al 25 Aprile . . .				
26 Aprile				
al 26 Aprile . . .				
27 Aprile				
al 27 Aprile . . .				
28 Aprile				
al 28 Aprile . . .				
29 Aprile				
al 29 Aprile . . .				
30 Aprile				
al 30 Aprile . . .				
1° Maggio				
al 1° Maggio . . .				
2 Maggio				
al 2 Maggio . . .				
3 Maggio				
al 3 Maggio . . .				

(1) Usare, separatamente, un modulo per i fogli di famiglia ed uno per i fogli di convivenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE [1]

Comune di .... *Provincia di* ....

SEZIONI	Num. dei fogli	POPOLAZIONE PRESENTE			SEZIONI	Num. dei fogli	POPOLAZIONE PRESENTE		
		MF	M	F			MF	M	F

(1) Usare, separatamente, un modulo per i fogli di famiglia od uno per i fogli di convivenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Vista la legge 10 agosto 1893, n. 449 e il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;
Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, il R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, e il R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3183;
Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106;
Visto il testo unico 25 aprile 1929, n. 967, il R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1298, e il R. decreto 30 novembre 1933, n. 1928;
Visto il R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 22 dicembre 1905, n. 592, la legge 15 luglio 1906, n. 441, il R. decreto 8 dicembre 1907, n. 852, la legge 22 dicembre 1907, n. 794, il R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, il decreto-legge Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, la legge 6 luglio 1922, n. 1158, il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923, il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, il R. decreto 17 giugno 1929, n. 1239, il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1096, il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, il R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, il R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, il R. decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810;
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101;
Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, la legge 11 febbraio 1926, n. 255;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, il decreto Ministeriale 19 marzo 1928, il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, il decreto Ministeriale 15 dicembre 1928, il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, il decreto Ministeriale 18 giugno 1928, la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e il decreto Ministeriale 10 maggio 1930;
Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, la legge 25 gennaio 1934, n. 186, e il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829,
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, ed i decreti Ministeriali emanati in esecuzione del predetto decreto;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, il R. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, e il decreto Ministeriale 7 maggio 1929;
Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e la legge 14 aprile 1921, n. 488;
Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, il decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, la legge 6 giugno 1932, n. 806, il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, e il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1216;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, e il decreto Ministeriale 22 agosto 1935;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, il decreto Ministeriale 4 dicembre 1931, la legge 15 dicembre 1932, n. 1581, e il decreto Ministeriale 10 agosto 1933;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, e la legge 29 dicembre 1932, n. 1989;
Vista la legge 4 maggio 1898, n. 169, il R. decreto 14 maggio 1899, n. 185, il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e la legge 13 giugno 1935, n. 1236;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, e il R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459;
Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
Visto il R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, e il R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955;
Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed inderogabile necessità di provvedere alla unificazione, coordinazione e al perfezionamento delle norme regolanti la disciplina della funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende, enti ed istituti che esercitano il credito nelle varie forme, sia al fine di tutelare il risparmio, sia al fine di coordinare le diverse forme di attività creditizia in armonia con i voti espressi dalla Corporazione della previdenza e del credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme del presente decreto.
Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito e Banche di diritto pubblico, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.
Art. 2. — Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».
Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente « Ispettorato ».
Le parole « banca », « banco », « cassa di risparmio », « credito », « risparmio » e simili non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggette al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.
È soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.
Art. 3. — La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III del presente decreto.
Art. 4. — La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito e delle Banche di diritto pubblico sono regolati dal titolo IV del presente decreto.
Art. 5. — Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:
a) degli Istituti di credito e delle banche di diritto pubblico di cui all'art. 4;
b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione;
c) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;
d) delle Casse di risparmio;
e) dei Monti di pegni;
f) delle Casse rurali ed agrarie.
Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V del presente decreto.
Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come « aziende di credito ».
Art. 6. — Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI del presente decreto.
Art. 7. — Per le aziende di credito di cui all'art. 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII del presente decreto.
Art. 8. — Le funzioni di cui all'art. 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.
Art. 9. — I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed Enti indicati nell'art. 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.
I funzionari delle aziende di credito e degli Istituti ed enti indicati nell'art. 41 non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.
Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti capoversi, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.
Art. 10. — Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tu-

telati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Capo dell'Ispettorato tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.

TITOLO II.

Costituzione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 11. — La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Art. 12. — L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Il governatore della Banca d'Italia è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.

Il Capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

Art. 13. — Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese.

Art. 14. — Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro delle finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza su gli enti che esercitano le funzioni, di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo, provvede l'Ispettorato.

Art. 15. — Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

Art. 16. — L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonchè con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per d'adempimento delle sue funzioni

Art. 17. — Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè personale appartenente a Istituti di credito e banche di diritto pubblico e ad altri enti di diritto pubblico.

Art. 18. — Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'art. 41 sottoposti al controllo a norma del presente decreto, contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal capo dell'Ispettorato.

Art. 19. — I provvedimenti presi dal capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami — che non hanno effetto sospensivo — entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

TITOLO III.

L'Istituto di emissione.

Art. 20. — La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

a) Casse di risparmio;

b) Istituti di credito e banche di diritto pubblico;

c) Istituti di previdenza;

d) Istituti di assicurazione.

Art. 21. — In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della banca al 31 dicembre 1935-XIV, nella misura fissa di L. 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936-XIV, sarà costituito, sotto la presidenza del governatore della Banca d'Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'art. 20.

Art. 22. — Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936-XIV.

Art. 23. — A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'art. 709 del Codice di commercio.

Art. 24. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

TITOLO IV.

Istituti di credito e banche di diritto pubblico.

Art. 25. — Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico: il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di S. Paolo di Torino, e viene dichiarato Istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono Banche di diritto pubblico quelle che, costituite nella forma di Società anonima per azioni, ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 provincie.

Art. 26. — Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate « Banche di diritto pubblico » dovranno trasformarsi in quote nominative delle quali possono essere proprietari esclusivamente cittadini od enti italiani.

Le azioni delle Società che al termine di due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che le riconosce « Banche di diritto pubblico » non risultino nominative e di proprietà di cittadini od enti italiani saranno rimborsate, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma, riferibile alla data di pubblicazione del decreto suddetto, dall'ente indicato dall'Ispettorato e secondo le modalità fissate dall'Ispettorato stesso.

Art. 27. — Gli statuti degli Istituti di credito dichiarati di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936-XIV.

TITOLO V.

Disciplina degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine.

Art. 28. — Le aziende di credito indicate nell'art. 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati comples-

sivamente come « sedi e filiali ») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato.

È in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

Art. 29 — Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1) d'ufficio, per le aziende attualmente inscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

Art. 30. — A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'art. 28 alle aziende di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro sei mesi dalla data del presente decreto. L'Ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 % dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'Ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'autorizzazione di cui all'art. 28.

Art. 31. — Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonchè ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 32. — Le aziende di credito soggette alle disposizioni del presente decreto dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;

b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;

c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori delle aziende di credito di dare il loro benestare o di contestare entro un termine stabilito i conti o gli estratti conto ad essi inviati;

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

Art. 33. — L'Ispettorato ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato stesso.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

Art. 34. — Con deliberazione del Comitato dei Ministri, potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali, sia in seguito a manchevolezze di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito circa i criteri generali di tale distribuzione.

Art. 35. — L'Ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonchè dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà, in quanto non sia provveduto dai singoli statuti:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perchè i fidi stessi vengano concessi.

Art. 36. — Sono devolute al Comitato dei Ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10, 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale.

Il Comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato R. decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun Istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11 del predetto R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Art. 37. — I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate dall'art. 5 dovranno essere approvati nella stessa giornata delle deliberazioni ed essere trasmessi in copia, entro il termine di giorni 5, all'Ispettorato.

Le aziende di credito devono tenere aggiornato un libro nel quale siano trascritte tutte le concessioni di fido comunque autorizzate dagli organi competenti, secondo lo statuto o il regolamento; per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmesse in copia all'Ispettorato nel termine di giorni 5 dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritte in apposito libro, da tenersi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 25 del Codice di commercio.

Art. 38. — Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'art. 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compra vendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del Consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di Casse rurali ed agrarie.

Art. 39. — L'Ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'art. 5 (in appresso tutti denominati « dirigenti »), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'Istituto di emissione. Tale cauzione potrà costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono o in titoli di Stato, in misura non superiore alla metà dei complessivi emolumenti annuali dell'obbligato. La cauzione non potrà svincolarsi prima di due anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di Società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione

speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'art. 123 del Codice di commercio.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 % degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'Istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità che verranno determinate dal regolamento, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e da altre leggi.

Art. 40. — La disposizione dell'art. 14 del presente decreto, si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito e Banche di diritto pubblico di cui al titolo IV del presente decreto, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti dei pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di banche estere nel Regno, che il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

Sono abrogati in quanto non compatibili con le disposizioni del presente decreto, il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, ed il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti in legge 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto regolanti l'attività degli Istituti di credito e Banche di diritto pubblico di cui al titolo IV del presente decreto.

Sono parimenti abrogate in quanto non compatibili con le disposizioni del presente decreto, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni e le Casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di prima categoria e nel R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

TITOLO VI.

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE.

Art. 41. — Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformità dell'art. 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario.

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli art. 1 e 8 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonchè dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto legge 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze, relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Art. 42. — L'Ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'articolo 38.

Art. 43. — Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle borse dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione, nonchè dal R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

Art. 44. — Gli istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, nè possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva l'applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

Art. 45. — Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'art. 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa e altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, nè prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se l'emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

Art. 46. —L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzaione a collocare nel Regno titoli esteri di Stato, nonchè obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato.

TITOLO VII.

DELLE FUSIONI, DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE.

CAPO I. — *Delle fusioni.*

Art. 47. — La fusione e le incorporazioni riguardanti Casse di risparmio o Monti di pegni si attuano mediante decreto Reale su proposta del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri.

Lo statuto del nuovo ente e le modalità della fusione saranno stabiliti dal Comitato dei Ministri sentita la Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane e approvato con decreto del Capo del Governo.

Art. 48. — Le banche di diritto pubblico e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del Codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere

autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle Società commerciali, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Nel caso di incorporazione da parte di Istituti di credito di diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Art. 49. — Per le aziende di credito di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5, che svolgono il loro esercizio in almeno tre Provincie, può essere disposta la fusione, su richiesta dei Consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato, la fusione può essere autorizzata mediante decreto Reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nella parte « Disposizioni e Comunicati » in apposita rubrica intestata « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Un estratto della *Gazzetta Ufficiale* del Regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato a cura degli amministratori, nelle Cancellerie dei Tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi, entro un mese, a cura degli amministratori, nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* e nel *Foglio degli annunzi legali e giudiziari* dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* dovrà effettuarsi secondo le norme del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai Consigli provinciali dell'economia corporativa dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L'Ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

Art. 50. — L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato » nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall'Ispettorato assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

1° approvare il nuovo statuto dell'azienda;
2° nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;
3° nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'Ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una banca di diritto pubblico, lo statuto della banca di diritto pubblico risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell'art. 27.

Art. 51. — Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'art. 49, il diritto di recesso, nè è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 49, mediante lettera raccomandata all'Ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente la azienda risultante dalla fusione perchè sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

Art. 52. — Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

La gestione e le cauzioni delle Esattorie, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi alla azienda risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10. L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonchè le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Art. 53. — Quando un'azienda di credito indicata nell'art. 5 convenga con un'altra — anche se questa sia in liquidazione — di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di una sede o filiale, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'Ispettorato.

Art. 54. — In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (rubrica « Ispettorato ») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento del loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni.

Le gestioni e le cauzioni di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l'Ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

Art. 55. — Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

Art. 56. — Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno deliberi di rendersi cessionario — in base a regolari accordi cogli altri Istituti interessati — di tutti i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'art. 26 del testo unico sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse di restituire anti-

cipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell'art. 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

Similmente il marito dovrà denunziare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di L. 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa nè alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

Capo II. — *Dell'Amministrazione straordinaria.*

Art. 57. — Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può essere chiesto, sempre al fine di dar luogo ai provvedimenti di cui all'art. 58, dalle assemblee dei soci, con deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 158 del Codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato a ciò designato dal Capo dell'Ispettorato.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonchè quelle attribuite dal presente R. decreto-legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo può altresì essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'Ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

Art. 58. — Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del capo dell'Ispettorato di cui al presente articolo, nonchè il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Per i provvedimenti concernenti Società, copia della *Gazzetta Ufficiale* sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la Cancelleria del Tribunale civile del luogo ove la Società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel Registro delle società ed alla comunicazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa del luogo ove la Società ha sede.

Quando il provvedimento del capo dell'Ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'Amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'Ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'Ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 59. — Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

Art. 60. — Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'Ispettorato per la gestione provvisoria.

Art. 61. — Sono attribuiti ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al Tribunale competente la nomina di uno o più sequestratari giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'Ispettorato con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del Comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 62. — Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, lo eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'Ispettorato.

Art. 63. — Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e in base ad autorizzazione dell'Ispettorato sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile — eventualmente — colle stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di Borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'Ispettorato.

Art. 64. — I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso dell'Ispettorato.

I commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sulla attività svolta e li rimettono all'Ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'Ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano a detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all'Ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza la autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 65. — I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

CAPO III. — *Della liquidazione.*

Art. 66. — Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione allo esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza degli interessati colle forme previste dall'art. 57, lett. *c*).

La liquidazione regolata dal presente Capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente Capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 699 del Codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'Ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nel comma terzo dell'art. 58, il capo dell'Ispettorato nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera *b*) dell'art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 67. — Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia qualora la procedura di liquidazione di cui al presente Capo venga applicata a una società, la quale all'atto in cui viene posta in liquidazione, si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il Tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del Tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al Procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso Tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del Tribunale.

La data della affissione sarà pubblicata nel *Bollettino degli annunzi legali*.

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 75.

Art. 68. — Quando si verifichino le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il Tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 67 e seguenti.

Il Tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione.

Art. 69. — Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'art. 77; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 74 e 75.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa.

Art. 70. — I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 66.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alle consegne assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'Ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un Regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di serveglianza.

Art. 71. — I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione.

L'Ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 72. — I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 73. — Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Un'analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata ai commissari di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803, 804 del Codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata, accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art 77.

Art. 74. — I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'Ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella Cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del Tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del Tribunale

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del precedente articolo qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla Cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

Art. 75. — I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del Tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del Tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del Tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal Tribunale o disposte dall'Ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il Tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al Tribunale perchè se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 74.

Art. 76. — La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del Tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni nè minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal Tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'Ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 74.

Art. 77. — I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'Ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 74, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 74, 75 e 76. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 75 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purchè entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'art. 74, qualora esso sia tuttora pendente davanti al Tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 74 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 74 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

Art. 78. — Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'Ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

Art. 79. — Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del Tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.

Il Tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonchè i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76.

Con la sentenza che decide sui reclami, il Tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella cancelleria del Tribunale civile o presso l'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del Tribunale, per esservi conservato per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7° e dell'art. 65.

Art 80. — In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, proporre al Tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10.

Art. 81. — Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del Tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall'Ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i creditori e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in Cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il Tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'Ispettorato, che deve essere depositato in Cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del Tribunale sono di 15 giorni dalla affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del Tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal Tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

Art. 82. — Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 77 e 78.

Art. 83. — L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purchè per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 84. — Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente decreto sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a L. 5000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni; verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42.

b) fino a L. 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 71 comma 2° e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII del presente decreto commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 5000.

Le pene pecuniarie suddette sono applicate alle aziende ed istituti. Questi sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i dirigenti, liquidatori, commissari, institori od impiegati alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni suaccennate.

Art. 85. — Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 10.000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 66 che violino le disposizioni del presente decreto, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 86. — Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno dalla prima infrazione, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 84 e 85.

Art. 87. — Il capo dell'Ispettorato riferisce sulle infrazioni alle disposizioni del presente decreto per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 84, 85 e 86.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro delle finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Copia del decreto è trasmesso, a cura della cancelleria della Corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione.

Art. 88. — Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il capo dell'Ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

a) la sospensione dall'impiego;

b) la risoluzione del contratto di impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l'Ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'art. 9, comma 3°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all'autorità giudiziaria competente, a norma delle leggi vigenti.

Art. 89. — Qualora risultino gravi irregolarità nella amministrazione delle aziende di cui all'art. 5, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato, con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato stesso, potrà disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende a norma del capo 2° del titolo VII del presente decreto.

Art. 90. — Quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali o statutarie siano di eccezionale gravità, può, con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, essere disposta la revoca della autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende, secondo le norme di capo 3° del titolo VII del presente decreto.

Art. 91. — Le disposizioni penali del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'art. 5 e degli istituti ed enti elencati nell'articolo 41, benchè non costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del Codice di commercio.

Art. 92. — Sono puniti a norma del primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 del presente decreto.

Art. 93. — L'art. 9 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459 è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII del presente decreto ed ai funzionari ed impiegati dell'Ispettorato.

Art. 94. — È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a L. 100.000, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere

concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce fraudolentemente ad aziende di credito notizie e dati falsi sulla costituzione e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

Art. 95. — Chiunque svolga l'attività prevista dall'art. 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato o contravvenga al disposto del terzo comma dell'articolo 2, è punito con una ammenda da L. 10.000 a L. 100.000.

Quando i funzionari delegati dal Ministero delle finanze o dall'Istituto di emissione, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto Ministeriale 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'art. 1 senza l'autorizzazione dell'Ispettorato, ne faranno denuncia a quest'ultimo per i provvedimenti a norma del precedente comma.

Art. 96. — La denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli art. 91, 92, 93, 94, 95 potrà essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.

Art. 97. — Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del Codice penale.

TITOLO IX.

Disposizioni varie, transitorie e finali.

Art. 98. — Le disponibilità liquide dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali ed Istituti collaterali non possono essere depositate che presso l'Istituto di emissione, la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, gli Istituti di credito e le Banche di diritto pubblico, le Casse di risparmio e Monti di pegni.

Degli stessi Istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la Giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l'Ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti, a valersi di altre aziende di credito per la costituzione di depositi in denaro e in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di banca.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme del presente decreto contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1631, 12 ottobre 1933, n. 1399 e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse.

Art. 99. — Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva.

Art. 100. — Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti, anche se non espressamente richiamate nel presente decreto, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni del decreto stesso.

Art. 101. — Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 102. — Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'articolo 101, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale « Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito », nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle Borse valori, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato », possano essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo per le norme contenute nei titoli V e VI che entreranno in vigore, non oltre il 30 giugno 1936-XIV, in conformità delle disposizioni che saranno impartite dal Capo del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936-XIV, n. 376.

Esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, costitutivo dell'Istituto Mobiliare Italiano, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, nonchè le altre disposizioni modificative ed integrative riguardanti detto Istituto;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1914 n. 1375, convertito nella legge 7 gennaio 1917, n. 96, costitutivo del Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali, nonchè tutti gli altri provvedimenti modificativi ed integrativi riguardanti detto Consorzio;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, costitutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, nonchè gli altri decreti modificativi ed integrativi riguardanti detto Istituto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenute l'assoluta necessità e l'urgenza di estendere le facoltà e la organizzazione dell'Istituto Mobiliare Italiano e di costituirlo in massimo organo per l'esercizio del credito mobiliare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato a concedere operazioni di credito anche per la durata superiore a 10 anni e fino al massimo di 20. In corrispondenza, esso è autorizzato ad emettere obbligazioni ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 10 anni e fino alla durata massima di anni 20.

Art. 2. — Ai fini del più efficace esercizio del credito mobiliare, l'Istituto Mobiliare Italiano potrà istituire sedi e succursali nei capoluoghi di regione o di provincia, a seconda se ne manifesti il bisogno.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano detterà le norme di funzionamento di tali filiazioni.

L'Istituto Mobiliare Italiano potrà anche partecipare al capitale di enti esercitanti il credito mobiliare già costituiti o che si costituissero sotto forma di società anonima per azioni, purchè la zona di esercizio non sia a carattere nazionale, sibbene a carattere regionale o provinciale.

Art. 3. — Il Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali è costituito in Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano. Tale sezione ha personalità giuridica e gestione distinte.

Nulla è innovato in ordine alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali, salvo per quanto riguarda la presidenza, che è assunta, con tutti i poteri spettantile, dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano.

Art. 4. — In deroga alle disposizioni vigenti, la carica di Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano spetta al Governatore della Banca d'Italia.

Art. 5. — La Sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I. R. I.) è sciolta e le sue attività e le sue passività sono trasferite di diritto alla Sezione smobilizzi industriali dello stesso Istituto, la quale provvederà a rimborsare agli enti sottoscrittori del capitale di detta Sezione finanziamenti industriali le quote di capitale versato.

Art. 6. — Con Decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme complementari e di attuazione occorrenti per la esecuzione del presente decreto e verranno apportate allo statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano, a quello del Consorzio per sovvenzioni su Valori Industriali ed a quello dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 7. — Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 marzo 1936-XIV, n. 377.
Riconoscimento come Banche di diritto pubblico della « Banca Commerciale Italiana », del « Credito Italiano » e del « Banco di Roma ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, concernente la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuto che la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, e il Banco di Roma, costituiti attualmente nella forma di società anonime per azioni, hanno una vasta organizzazione di carattere nazionale ed hanno ciascuna stabilito filiali in più di trenta provincie del Regno, e che pertanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 25 del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La « Banca Commerciale Italiana », società anonima con sede sociale in Milano, il « Credito Italiano », società anonima con sede sociale in Genova, e il « Banco di Roma », società anonima con sede sociale in Roma, sono riconosciute Banche di diritto pubblico a norma del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Regificazione del Ginnasio pareggiato di Ostuni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, il Ginnasio pareggiato di Ostuni è convertito in Regio.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro 4 Educazione Nazionale, foglio 143.

(603)

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Regificazione del Liceo-ginnasio pareggiato di Busto Arsizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, il Liceo-ginnasio pareggiato di Busto Arsizio è convertito in Regio.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro 4 Educazione Nazionale, foglio 141.

(604)

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Regificazione del Ginnasio pareggiato di Castiglion Fiorentino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, il Ginnasio pareggiato di Castiglion Fiorentino è convertito in Regio.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro 4 Educazione Nazionale, foglio 183.

(605)

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Regificazione del Liceo classico pareggiato di Sulmona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, il Liceo classico pareggiato di Sulmona è convertito in Regio.
Il Liceo predetto formerà unico Regio liceo-ginnasio col Regio ginnasio esistente.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro 4 Educazione Nazionale, foglio 139.

(607)

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Regificazione del Liceo-ginnasio pareggiato di Mirandola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, il Liceo-ginnasio pareggiato di Mirandola è convertito in Regio.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro 4 Educazione Nazionale, foglio 140.

(606)

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Regificazione del Ginnasio pareggiato di Sassocorvaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, il Ginnasio pareggiato di Sassocorvaro è convertito in Regio.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro 4 Educazione Nazionale, foglio 181.

(608)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1936-XIV.
Autorizzazione alla Società italiana di mutuo soccorso contro la grandine « Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza », con sede in Milano, a proseguire l'esercizio dell'assicurazione nel Regno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, convertito nella legge 16 gennaio 1930, n. 63, recante norme per la fusione di società di assicurazione;
Visto l'atto di fusione tra la Società italiana di mutuo soccorso contro i danni della grandine « Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza », con sede in Milano, e la Società anonima cooperativa di assicurazione contro i danni della grandine « Unione Interprovinciale Agricola », con sede in Cremona, mediante incorporazione di quest'ultima nella prima di dette Società;
Considerato che la Società sussistente dalla fusione dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri derivanti dalla predetta fusione;

Decreta:

La Società italiana di mutuo soccorso contro i danni della grandine « Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza », con sede in Milano, rimasta sussistente dalla fusione con la Società anonima cooperativa di assicurazione contro i danni della grandine « Unione Interprovinciale Agricola », con sede in Cremona, è autorizzata a proseguire l'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nel ramo grandine.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(640)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1936-XIV.
Concentrazione della Mutua agraria « La Caltranese », con sede in Caltrano, nella Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;
Considerato che la Società anonima di Assicurazioni Generali, con sede in Trieste, e la Società mutua cooperativa contro gli incendi « La Caltranese », con sede in Caltrano, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento del portafoglio assicurativo della seconda di dette società nella Società « Assicurazioni Generali »;
Considerato che la Società « Assicurazioni Generali » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;
Vista la convenzione da cui risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Delibera:

È approvata la concentrazione degli esercizi assicurativi della Società mutua cooperativa contro gli incendi « La Caltranese », con sede in Caltrano, nella Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

Roma, addì 19 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(639)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Alla 23ª intestazione dell'elenco di smarrimento di certificati di rendita nominativa, pubblicato a pag. 455 della *Gazzetta Ufficiale*, n. 40 del 18 febbraio 1936-XIV, il numero d'iscrizione 206599 va rettificato in 205599.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 marzo 1936-XIV - N. 61

S. U. A. (Dollaro)	12,54
Inghilterra (Sterlina)	62,39
Francia (Franco)	83,15
Svizzera (Franco)	411,75
Argentina (Peso carta)	3,45
Austria (Shilling)	2,35
Belgio (Belga)	2,1275
Canadà (Dollaro)	12,54
Cecoslovacchia (Corona)	52,30
Danimarca (Corona)	2,7875
Germania (Reichsmark)	5,071
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,5610
Polonia (Zloty)	237,87
Spagna (Peseta)	170,34
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	73,70
Id. 3,50 % (1902)	69,50
Id. 3 % lordo	51,20
Prest. redim. 3,50 % - 1934	73,525
Obbl. Venezie 3,50 %	85,425
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,625
Id. id. 5 % - Id. 1941	96,60
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	85,925
Id. id. 4 % Id. 15-12-43	85,925

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di irrigazione « Roggia Desa », con sede in Bedizzole (Brescia).

Con R. decreto 14 novembre 1935, n. 9310, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1936, registro n. 3, foglio n. 291, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato ampliato ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del Consorzio di irrigazione « Roggia Desa », con sede in Bedizzole, provincia di Brescia.

(589)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Foci Brenta Adige », con sede in Chioggia (Venezia).

Con decreto Ministeriale 27 febbraio 1936-XIV, n. 1196, con cui è stato approvato, con alcune modifiche, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Foci Brenta Adige », con sede in Chioggia (Venezia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 24 aprile 1932.

(590)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Alento », in provincia di Salerno.

Con decreto 24 febbraio 1936-XIV, n. 9790, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Alento », in provincia di Salerno.

(591)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 10 febbraio 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Jorge Barriga Errazuriz, console generale del Cile a Genova.

(593)

In data 10 febbraio 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Francis R. Stewart, console degli Stati Uniti d'America a Venezia.

(594)

In data 10 febbraio 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Lester L. Schnare, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(595)

In data 17 febbraio 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Giovanni Jannuzzi, console onorario della Repubblica di San Marino in Bari.

(596)

In data 20 febbraio 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Bruno Ascarelli, vice console onorario di Finlandia a Roma.

(597)

In data 17 febbraio 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Marsells C. Parsons, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(598)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 1° gennaio 1936-XIV, concernente la istituzione di premi in danaro a favore dei pescatori italiani che conseguono il grado di motorista navale o di marinaio motorista — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 27 febbraio 1936-XIV, n. 48, la cifra di « L. 3000 » indicata all'art. 1, comma primo, alinea 5 — deve intendersi rettificata in « L. 300 » (trecento).

(714)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Varese.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 31 maggio 1935, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di Varese;

Visto il decreto Ministeriale in data 27 novembre 1935, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Varese nell'ordine appresso indicato:

1°	Stevano cav. dott. Vincenzo	con punti 124/150
2°	Colacicchi cav. uff. rag. Alighieri	» 119/150
3°	Del Corto cav. dott. Giuseppe	» 118/150
4°	Gorini cav. dott. Piero	» 116/150
5°	Cordoni dott. Quintilio	» 110/150
6°	Napoli cav. uff. dott. Renato	» 109/150
7°	Moschini cav. dott. Emidio Secondo	» 107/150
8°	Costantino cav. rag. Giorgio	» 106/150
9°	Pace dott. Gerardo	» 105/150
10°	Vannini dott. Mario	» 105/150
11°	Tessoni cav. dott. Luigi	» 104/150
12°	Baraldi dott. Dario	» 104/150
13°	Di Tondo cav. Vincenzo	» 103/150
14°	Pizzi cav. dott. Gabriele	» 103/150
15°	Cancelli cav. Clemente	» 102/150
16°	Rossetto cav. Giov. Maria	» 101/150
17°	Sestini cav. dott. Gino	» 101/150
18°	Guerrini cav. uff. dott. Eugenio	» 100/150
19°	Aceto dott. Felice	» 100/150
20°	Oretti cav. dott. Luigi	» 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per tutti gli effetti di legge.

Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(599)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nuovo concorso per la esecuzione in pietra di due statue a decorazione del nuovo edificio per i servizi postali e telegrafici in Vicenza.

Art. 1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandisce un concorso fra artisti italiani nati o residenti nella Regione delle Tre Venezie per la esecuzione in pietra di due statue da collocarsi nel prospetto principale del nuovo edificio per i servizi postali e telegrafici, recentemente costruito a Vicenza, in base alle seguenti condizioni.

Art. 2. — Le statue dovranno avere l'altezza di metri due e centimetri cinquanta, oltre il plinto dell'altezza di centimetri venticinque e verranno collocate sopra le colonne del porticato sulla fronte principale dell'edificio.

Le statue saranno in pietra di Nabresina della migliore qualità, scegliendo il tipo più compatto e più uniforme per struttura e tinta.

Le statue dovranno armonizzare perfettamente col carattere architettonico dell'edificio medesimo e dovranno rappresentare rispettivamente: il Commercio e le Comunicazioni.

Art. 3. — Gli artisti di cui all'art. 1 che intendono prendere parte al concorso dovranno presentare dei bozzetti in gesso, in scala 1 a 5, cioè a dire dell'altezza di centimetri cinquanta, oltre il plinto, delle due statue anzidette.

Art. 4. — I bozzetti dovranno essere fatti pervenire a tutte spese dei concorrenti e debitamente imballati alla Sede della Sezione Lavori di Venezia delle Ferrovie dello Stato non più tardi delle ore dodici del giorno 30 aprile 1936.

I bozzetti medesimi dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome e cognome del concorrente, e ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata, oltre che dalla intestazione: « Concorso per le statue del nuovo palazzo postelegrafico di Vicenza », anche dall'indirizzo del concorrente medesimo (cognome, nome, città, via e numero) al quale debbono essere fatte le eventuali comunicazioni.

I bozzetti prescelti resteranno di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; gli altri dovranno essere ritirati a cura e spese degli autori, entro il periodo di giorni venti dal relativo preavviso.

Trascorso tale termine senza che i bozzetti siano ritirati, essi saranno distrutti.

Art. 5. — A ciascun concorrente che ne faccia richiesta verrà inviato gratuitamente copia del bando di concorso nonchè il disegno in scala 1 a 100 rappresentante il fronte principale dell'edificio, nel quale le statue dovranno essere collocate.

La richiesta anzidetta dovrà essere fatta unicamente al seguente indirizzo: Sig. Capo della Sezione Lavori delle Ferrovie dello Stato, Venezia.

Art. 6. — E' stabilita la somma di L. 8000 (ottomila) in denaro per ricompensare gli autori dei migliori bozzetti che saranno presentati al concorso.

All'artista, di cui verranno prescelti entrambi i bozzetti delle due statue, verrà attribuito un premio di lire quattromila. La Commissione giudicatrice del concorso potrà però prescegliere anche uno solo dei due bozzetti presentati dallo stesso artista; in questo caso il premio anzidetto di lire quattromila verrà ridotto alla metà.

La somma di lire quattromila che resterà a disposizione della Commissione, dopo assegnato il primo premio di lire quattromila, verrà da essa ripartita in quel numero di premi e nella misura che riterrà più opportuna.

Qualora nessuno dei bozzetti presentati venga prescelto per la esecuzione, la somma di lire quattromila costituente il primo premio, sarà trattenuta dall'Amministrazione e resterà a disposizione della Commissione soltanto la residua somma di lire quattromila che la Commissione stessa ripartirà in quel numero di premi e nella misura che riterrà più opportuna.

I premi saranno pagati nel termine di un mese dalla partecipazione dell'esito del concorso.

Art. 7. — L'autore dei bozzetti che saranno prescelti dovrà, prima della traduzione in pietra delle statue, e non oltre quaranta giorni dalla data della comunicazione dell'esito del concorso, trasportare a propria cura e spese e sviluppare nel proprio studio il bozzetto delle statue medesime in scala almeno a metà del vero e sarà tenuto a modificarlo eventualmente anche in tale fase di sviluppo, qualora ciò sia ritenuto necessario o soltanto opportuno a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, senza che per questo fatto possa elevare eccezioni di sorta o pretendere compensi oltre quello stabilito dall'articolo 9.

Art. 8. — Il termine assegnato per la traduzione in pietra nonchè per il trasporto a piè d'opera e consegna in cantiere delle statue ultimate è stabilito in giorni novanta naturali consecutivi dalla data della definitiva approvazione nello studio dell'artista del modello di cui al precedente art. 7 da parte della Commissione.

Art. 9. — Ogni concorrente dovrà indicare per iscritto, all'atto della consegna dei bozzetti di concorso in scala 1 a 5, le cifre in base alle quali si impegna, in caso di preferenza, a sviluppare e tradurre in pietra di Nabresina e consegnare a piè d'opera le due statue corrispondenti al bozzetto presentato oppure ciascuna di esse, compreso il plinto.

Tale cifra non dovrà però superare L. 25.000 (lire venticinquemila) per ciascuna statua e con la corresponsione di essa l'artista resta compensato di tutto quanto è necessario per la formazione e presentazione del bozzetto originario, lo sviluppo del medesimo e le eventuali modificazioni richieste, la traduzione in pietra di Nabresina della qualità indicata all'art. 2, compreso il costo della medesima, i trasporti con qualsiasi mezzo a piè d'opera, l'assistenza alla posa in opera e gli eventuali ritocchi.

Il pagamento del prezzo anzidetto verrà effettuato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle seguenti rate:

1° tre decimi dopo l'ultimazione del bozzetto delle statue, sviluppato a grandezza metà del vero e dopo che tale bozzetto sia stato definitivamente approvato dalla Commissione;

2° sei decimi dopo che le statue, tradotte in pietra e completamente ultimate, siano pervenute nel cantiere di installazione presso l'edificio postale di Vicenza ed ivi consegnate in tempo utile;

3° un decimo a saldo dopo che le statue con l'assistenza dell'autore, siano state collocate in opera e ne sia stata accertata la perfetta e regolare esecuzione dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 11.

Art. 10. — Per regolare i rapporti fra l'artista e l'Amministrazione ferroviaria verrà stipulato apposito atto, avvertendo che le spese di bollo, registro, diritto di segreteria e accessori saranno a carico dell'artista medesimo.

Art. 11. — La Commissione giudicatrice sarà costituita da tre membri compreso il rappresentante del Sindacato Nazionale Belle Arti e verrà nominata da S. E. il Ministro per le comunicazioni.

Art. 12. — Al concorso potranno prendere parte gli artisti indicati all'art. 1 del presente bando purchè iscritti nei Sindacati.

Tale requisito e così pure quello della cittadinanza italiana dovranno essere documentati dai concorrenti all'atto della presentazione del bozzetto di cui all'art. 3.

La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata del presente bando.

Roma, addì 1° marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

(664)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.